

Questo numero speciale del Quaderno Informativo Mercato e Consumatori, interamente dedicato al processo di liberalizzazione, uno degli strumenti che la Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori offre all'opinione pubblica per una conoscenza più approfondita sia delle misure già operanti sia di quelle in avviamento e studio. Le iniziative avviate dal Governo nel settore delle politiche di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti costituiscono un passaggio forse decisivo per la promozione della cultura della concorrenza in Italia. La **legge 4 agosto 2006 n. 248** ha operato intervenendo su una serie di situazioni; in particolare, il Titolo I della legge ha eliminato ben 14 restrizioni alla concorrenza. Si realizza anche un concreto aiuto alle nuove generazioni abbattendo le barriere per l'accesso al mercato e le tutele corporative, stimolando i talenti e la meritocrazia. Per testimoniare la continuità dell'azione in corso, l'ultima parte di questo numero speciale pubblica una sintesi del "secondo pacchetto" delle liberalizzazioni. Si tratta del documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, aggiornato tenendo conto del decreto legge n. 7 del 31 gennaio.



Quaderno
informativo

Direzione generale
per l'armonizzazione
del mercato
e la tutela
dei consumatori

Mercato *consumatori*

febbraio 2007 numero 3 nuova serie anno 7

NUMERO SPECIALE

**Lo stato di attuazione
della legge 248/2006**

Cresce la tutela dei diritti
del cittadino consumatore



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



*contiene la sintesi
del nuovo pacchetto liberalizzazioni*



EDITORIALE

Un numero speciale Per conoscere le nuove politiche	3
---	---

LEGGE 248/06

Intervento del Ministro Bersani Impulso all'economia: più spazio per i giovani	6
Pacchetto liberalizzazioni Un vero punto di svolta	8
Monitoraggio delle riforme Al servizio dei cittadini	12
Informare il cittadino Qualcosa è cambiato	18
Intervista al Vice Ministro D'Antoni Un rapporto nuovo nell'ottica della trasparenza	20

DOCUMENTI LEGGE 248/06

Rapporto sui primi sei mesi L'attuazione della Legge 248	24
Articolo 2 Concorrenza e servizi professionali	25
Articolo 3 Concorrenza nella distribuzione commerciale	28
Circolare 3603/C del 28/9/06	29
Adeguamento delle norme regionali	38
Articolo 4 Liberalizzazione produzione pane	40
Dati provvisori apertura nuove imprese di panificazione	41
Articolo 5 Distribuzione farmaceutica	42
Vendita al dettaglio farmaci senza prescrizione medica	43
Circolare n. 3 Ministero Salute del 3/10/06	45
Distribuzione farmaci senza ricetta a parafarmacie	51
Articolo 6 Potenziamento servizio taxi	52
Sintesi delle iniziative di Roma, Firenze, Bologna, Milano	53
Articolo 7 Passaggio di proprietà beni mobili	56
Sintesi circolare Aci: autenticazione passaggi di proprietà	56
Circolare Ministero Trasporti: atti di vendita beni mobili	57
Sintesi circolare Ministero Interni: atti di vendita e garanzie	59
Articolo 9 Sistema informativo prezzi agro-alimentari	60
Decreto 22/12/06 prezzi agro-alimentari	60
Direttive attuazione art. 9 DL 223/2006	62

Articolo 10	
Modifica condizioni contrattuali	64
Sintesi Abi, Antitrust, Cncu, Ministero Sviluppo	64
Articolo 14 e 14 bis	
Poteri Antitrust	68
Misure cautelari	69
Impegni e procedure valutazione	71
Programma di clemenza	74

SECONDO PACCHETTO

Le nuove misure	
Ancora più tutele per il cittadino consumatore	78
Telefonia mobile	79
Telefonia, internet e Tv	80
Prezzi dei carburanti	81
Tariffe aeree	82
Alimenti confezionati	83
Assicurazioni	84
Mutui immobiliari	86
Estinzione anticipata mutui immobiliari	87
Portabilità mutuo	88
Imprese e mestieri più liberi	89
Guide e accompagnatori turistici	90
Impianti di distribuzione di carburante	91
GPL	92
Pagamenti con sistemi elettronici	93
Intermediazione d'affari	94
Le altre disposizioni	
Procedure più semplici	95



Un numero speciale per conoscere le nuove politiche



Le iniziative avviate dal Governo nel settore delle politiche di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti costituiscono un passaggio forse decisivo per la promozione della cultura della concorrenza in Italia. L'azione di liberalizzazione non avviene in modo episodico. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (Dpef) 2007 - 2011 ne ha rappresentato, infatti, il testo-guida, nella parte dedicata alle politiche della crescita ed a quelle della concorrenza. Ha proposto criteri metodologici concreti per la realizzazione di una politica organica e strutturale con l'indicazione di precise responsabilità politiche per la materia, con il presidio assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico - la cui riorganizzazione è in corso - e la selezione dei settori prioritari d'intervento, pur nel rispetto delle competenze dell'Antitrust la cui istituzione, 16 anni fa, aveva costituito il primo segnale importante nella direzione della liberalizzazione dei mercati interni. La legge 4 agosto 2006 n. 248 contenente le "Nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori" ha operato proprio nel senso del solco tracciato dal Dpef, intervenendo su una serie di situazioni che restringevano la concorrenza, mentre altri settori indicati nello stesso documento quali professioni, emittenza televisiva, servizi pubblici locali, energia sono oggetto di separati interventi legislativi di riforma già al vaglio del Parlamento. In particolare, il Titolo I della legge ha eliminato ben 14 restrizioni alla concorrenza, ponendo al centro delle politiche il consumatore e l'interesse generale. Si realizza anche un concreto aiuto alle nuove generazioni abbattendo le barriere per l'accesso al mercato e le tutele corporative, stimolando i talenti e la meritocrazia.

editoriale

Dal Dpef al "secondo pacchetto" varato il 25 gennaio 2007 c'è una linea di continuità nelle iniziative del governo per la concorrenza e a favore dei consumatori



Questo numero speciale del Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori, interamente dedicato al processo di liberalizzazione, è uno degli strumenti che la Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori offre all'opinione pubblica per una conoscenza più approfondita sia delle misure già operanti sia di quelle in avviamento e studio. Ad esso si aggiungono le campagne informative e di comunicazione già operative sui media nonché le periodiche verifiche sull'impatto e l'efficacia delle misure intraprese, che la Direzione intende realizzare per una costante valutazione degli effetti sulla condizione economica e sociale dei cittadini consumatori ed utenti.

Nell'ultima parte di questo numero speciale ci è parso utile inserire una sintesi del "secondo pacchetto" delle liberalizzazioni. Si tratta del documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, aggiornato tenendo conto del decreto legge n. 7 del 31 gennaio. Ci ripromettiamo di dar seguito a questo primo contributo, destinato all'informazione generale, con articoli e testi normativi nei prossimi numeri della rivista, per testimoniare la continuità dell'azione in corso a favore della libera concorrenza e della tutela del cittadino.

ANTONIO LIROSI
Direttore generale DGAMTC



Il primo pacchetto
liberalizzazioni:
**contenuti normativi
e misure di attuazione**

La legge 248 del 4 agosto 2006 e lo “stato dell’arte” a sei mesi
dalla sua approvazione





Impulso all'economia più spazio per i giovani

Serve un'Italia che sta con chi bussa alla porta, che fa posto ai giovani, che è vicina al cittadino-consumatore nella vita di tutti i giorni, che elimina ingiustificate vessazioni.

Un'Italia in cui tutti pagano le tasse.

Un'Italia in cui i consumatori sono tutelati al pari dei consumatori europei e dove la concorrenza produce reali benefici. Un'Italia delle occasioni colte e dell'equità.

Le liberalizzazioni di luglio, come quelle dell'ultima "lenzuolata", vogliono trasformare il nostro Paese in questa Italia.

I risultati delle norme approvate quest'estate (Titolo I della Legge 4 agosto 2006 n. 248) ci hanno incoraggiato a continuare. L'esempio della liberalizzazione dei medicinali da banco è sotto gli occhi di tutti: commercializzazione dei prodotti in 600 nuovi esercizi - di cui l'85% piccoli negozi - centinaia di laureati in farmacia assunti nella grande distribuzione e altrettanti farmacisti che diventano imprenditori commerciali. Per non parlare dei fondi e delle società di private equity interessati all'apertura di catene di parafarmacie in franchising e, soprattutto, sconti ai consumatori nell'ordine del 20-30% del prezzo.

Senza contare che l'insieme degli interventi messi in campo si ripercuote sia sul Pil che sull'indice dei prezzi al consumo! Così abbiamo proseguito sul cammino tracciato a luglio, avendo in mente la figura centrale del cittadino-consumatore.

Per questo abbiamo scritto nuove norme occupandoci di chi vuole cogliere l'offerta promozionale di una compagnia aerea senza essere sedotto da un prezzo "mascherato"; o di chi vuole fare il pieno di benzina potendo mettere a confronto i prezzi dei carburanti; o di semplificare la vita

di un automobilista che, prima di pagare il pedaggio in autostrada, vuole sapere se dovrà restarci per ore e ore bloccato da un incidente.

Ci siamo occupati di chi vuole cimentarsi in una nuova impresa testando le proprie capacità e non la propria pazienza. Con questo obiettivo in testa abbiamo sostituito, con una comunicazione unica



**Pier Luigi
Bersani**
Ministro
dello
Sviluppo
Economico

al registro delle imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti finora per la nascita di un'impresa, permettendo così all'imprenditore di avere il via libera in un solo giorno e, nel caso di attività che necessitano di impianti produttivi, abbiamo previsto che, all'imprenditore che vuole avviare i lavori, basterà presentare una "dichiarazione unica" al Comune che attesti la sussistenza dei requisiti di conformità dell'impianto. Ovviamente, sempre nel rispetto

dell'ambiente e della salute. Ci siamo occupati, inoltre, di non vessare ingiustificatamente chi, per le necessità della propria azienda, ricorre a un'ordinaria apertura di credito sul proprio conto corrente e quindi abbiamo previsto la cancellazione della clausola del massimo scoperto.

Ci siamo impegnati per avvicinare l'Italia al resto d'Europa e abbiamo previsto una progressiva estensione dei pagamenti elettronici, diminuendo così il contante in circolazione, che significa meno rischi per il cittadino, meno "nero" nell'attività economica e tempi più celeri per cittadini e imprese che ricevono pagamenti dalla Pubblica Amministrazione.

Più tutele per il cittadino-consumatore, più trasparenza, ingresso libero a mestieri e professioni, semplificazione dell'attività imprenditoriale e dei rapporti tra imprese e burocrazia, lotta all'evasione e all'elusione come unica vera e credibile via alla riduzione delle tasse.

Queste sono le linee guida dell'azione di governo per consegnare a tutti un'Italia nuova.



IL PROVVEDIMENTO IN BREVE

Pacchetto liberalizzazioni: un vero punto di svolta

Libere professioni: più flessibilità, e libertà di scelta



Il professionista avrà maggiore libertà di offrire un servizio sempre più competitivo, con più possibilità di scelta per i consumatori.

- ▶ Niente più tariffe obbligatorie fisse o minime. Le parcelle saranno negoziabili fra le parti e potranno essere legate al risultato della prestazione.
- ▶ Possibilità per i liberi professionisti di usare la pubblicità per far conoscere i servizi che offrono. Il cliente potrà scegliere meglio in base alle proprie esigenze.
- ▶ Via libera a società interdisciplinari formate da professionisti con diverse specializzazioni (architetti, avvocati, commercialisti ecc.). Aumenta l'offerta di servizi integrati e si formano studi italiani più competitivi a livello internazionale.

Concorrenza e commercio: porte aperte alle nuove opportunità



Sarà più facile gestire nuovi esercizi commerciali, con più concorrenza nel mercato e condizioni di pari opportunità tra i commercianti.

- ▶ Niente più requisiti professionali previsti dalle leggi regionali per aprire un negozio, eccetto bar, ristoranti ed esercizi alimentari.
- ▶ Abolito l'obbligo di osservare una distanza minima tra un negozio e l'altro.
- ▶ Possibilità di ampliare liberamente l'assortimento delle merci del proprio negozio per venire incontro alle esigenze della clientela.
- ▶ Niente più divieti temporali o quantitativi per le vendite promozionali da parte dei singoli negozi.
- ▶ I negozi alimentari potranno vendere prodotti di gastronomia da consumare sul posto.

Pane: facilitazioni e maggiori possibilità



Si facilita l'apertura dei panifici e l'ampliamento dell'offerta. Ci saranno più investimenti e occupazione, e una maggiore scelta per il consumatore.

- ▶ Niente più limiti alla produzione di pane e al numero di panifici. Per aprire un panificio, da oggi basta presentare una dichiarazione di inizio attività (DIA) e possedere i requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.

In sintesi, questo è il quadro delle nuove norme sulla concorrenza e sui diritti del cittadino consumatore varate con la legge 248 del 2006

- ▶ Farmaci da banco e quelli non soggetti a ricetta medica in vendita anche nei negozi e al supermercato. Sarà più facile acquistare i medicinali e ci sarà più occupazione per i farmacisti.
- ▶ Libertà di applicare sconti sui farmaci.
- ▶ Libertà sulla quantità e varietà dei farmaci che può detenere il grossista, con il vantaggio di evitare l'accumulo di scorte e di garantire prezzi più contenuti.
- ▶ Le società tra farmacisti potranno gestire più esercizi (massimo quattro) anche al di fuori della provincia.
- ▶ Oltre il principio ereditario. L'erede, privo dei requisiti necessari per condurre la farmacia di famiglia (laurea e iscrizione all'albo), deve cederla entro due anni dal decesso del genitore.



Farmaci:
medicinali da banco
venduti negli
esercizi commerciali

Verrà potenziato il servizio pubblico dei taxi per adeguarlo alla domanda del mercato. Ci sarà più occupazione nel settore e maggiore offerta e trasparenza per i consumatori. Ora i Comuni, specie per fronteggiare situazioni di emergenza o eventi particolari, possono:

- ▶ assegnare nuove licenze anche a chi ne è già titolare, superando il limite previsto dalla normale programmazione numerica. I tassisti titolari di più licenze dovranno avvalersi di lavoratori subordinati;
- ▶ rilasciare licenze temporanee;
- ▶ prevedere turni giornalieri aggiuntivi;
- ▶ utilizzare veicoli sostitutivi o aggiuntivi e introdurre servizi sperimentali, rivolti ad esempio ai pensionati, alle scuole o agli alberghi;
- ▶ formare un comitato per monitorare il servizio e adeguarlo alla domanda;
- ▶ fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, ad esempio da aeroporti o stazioni ferroviarie.



Taxi:
un'offerta maggiore
e un servizio
migliore



Passaggi di proprietà: dal venditore al compratore senza passare per il notaio



Per autenticare la firma nei passaggi di proprietà di un bene mobile (auto, motorini, barche ecc.) non occorre più rivolgersi necessariamente a un notaio, bensì anche a un qualsiasi Comune o Sportello telematico dell'automobilista, tenuti a rilasciare l'autentica a vista, con eliminazione dei costi della parcella notarile per gli utenti.

Rc auto: cresce la fiducia, migliora il servizio



“Nasce” la figura dell'agente plurimandatario, che offrirà un maggiore assortimento di polizze, anche di compagnie diverse, indirizzando il proprio cliente a quella più idonea. Si rafforza il rapporto di fiducia tra assicurato e agente assicuratore, con una più ampia possibilità di scelta per il consumatore, una maggiore trasparenza delle tariffe e una migliore gestione della concorrenza.

Prezzi: settore agroalimentare, nuovi strumenti di controllo



Saranno messi a disposizione di Comuni e Regioni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari che permetteranno di rendere pubbliche le variazioni di costo degli stessi. Questo aumenterà la trasparenza e la consapevolezza nelle scelte dei consumatori, contrastando le speculazioni.

Conti correnti bancari: più trasparenza e meno spese



- ▶ L'utente deve essere informato dalla banca di eventuali variazioni economiche del contratto, per iscritto e con un preavviso minimo di 30 giorni.
- ▶ Da oggi chiudere un conto non costa nulla. Indipendentemente da variazioni contrattuali o comunicazioni da parte della banca, il conto corrente può essere estinto senza alcuna penalità né spese di chiusura.

Commissioni: basta alle commissioni consultive; meno tempi burocratici, meno costi amministrativi e conflitti di interesse



- Si sopprimono:
- ▶ le commissioni presso le Camere di Commercio per l'iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l'esame di ricorsi;
 - ▶ la commissione camerale per l'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi;



- le commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio (in questo modo, per esempio, il comune non dovrà più attendere il parere della commissione ad hoc per dare il proprio via libera o il proprio diniego per rilasciare la licenza per aprire bar o ristoranti).

Si escludono, inoltre, i mediatori immobiliari ancora in attività dalla composizione della relativa commissione d'esame, presso le Camere di Commercio, per l'abilitazione dei nuovi operatori.

Al fine di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Aumenta così la qualità del servizio offerto, crescerà il numero di utenti e miglioreranno le condizioni del traffico. Inoltre, a tutela del diritto alla salute, alla sicurezza e a una adeguata mobilità, le Regioni e gli Enti locali potranno disciplinare l'accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati.



Trasporto pubblico:
gli Enti locali possono prevedere linee aggiuntive e disciplinare accesso, transito e fermata dei veicoli

Sono tre i nuovi strumenti che l'Antitrust può attivare: misure cautelari; impegno dell'impresa a rimuovere prima della condanna l'infrazione; riduzione della sanzione in caso di collaborazione. Così l'Autorità potrà agire con maggiore tempestività e i comportamenti degli attori sul mercato diventeranno più concorrenziali.



Antitrust:
nuovi poteri ne accrescono il raggio d'azione



A SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 248

Monitoraggio delle riforme al servizio dei cittadini

248/06

Per rendere il mercato più concorrenziale a vantaggio del cittadino consumatore serviva una legge. Ora la legge c'è. E per fare in modo che i suoi benefici si dispieghino nella loro totalità e pienezza occorre monitorarne l'applicazione, passo dopo passo. Per questo, a sei mesi dall'approvazione in Parlamento, siamo qui a verificare quanto i soggetti beneficiari ne stiano cogliendo i vantaggi e in quali casi si siano riscontrati eventuali ostacoli. È una sorta di "primo tagliando" utile per evitare ripiegamenti di natura corporativa e utile per valutare l'eventuale necessità di realizzare interventi di manutenzione.

In sostanza monitoraggio e costante informazione pubblica - su opportunità e diritti esercitabili da imprese interessate e consumatori - rappresentano insieme la migliore ricetta per assicurare la piena applicazione delle riforme (il c.d. *enforcement*), specialmente nel caso in cui le innovazioni normative tendono a un cambiamento culturale rispetto a prassi e pratiche (a volte luoghi comuni) consolidatesi in molti decenni. Sulla base di questa convinzione il Ministero attraverso l'attività della Direzione generale per il mercato e i consumatori - in collaborazione con l'IPI - proseguirà il lavoro che oggi qui viene presentato come primo (parziale) Rapporto sullo stato di attuazione e sull'andamento dei prezzi nei settori coinvolti dal Titolo I della legge 248 (la sola parte di competenza di questo Ministero).

Ecco, in sintesi, un primo bilancio sommario a sei mesi dal varo del decreto legge del 30 giugno sulle prime liberalizzazioni varate da questo Governo.

Servizi professionali

Il 1° gennaio è scaduto il termine per l'adeguamento dei codici deontologici ai nuovi principi in materia di tariffe, pubblicità e società. Si segnala con soddisfazione e si esprime apprezzamento sul fatto che gli ordini e i collegi professionali hanno provveduto ad adeguare formalmente, ove necessario, i propri codici: in questa sede forniamo i dati di 26 su 27 professioni regolamentate, con una tabella riepilogativa sulle modifiche effettuate. Sul piano della qualità delle norme deontologiche, sarà l'Antitrust a valutare se i codici contengono indicazioni (vecchie o nuove) potenzialmente restrittive rispetto alle regole di concorrenza per il settore delle professioni introdotte la scorsa estate.



Sul versante più sostanziale, rispetto a innovazioni così profonde, è impensabile immaginare effetti immediati e diffusi, considerato anche il fronte di protesta organizzato che ha più volte fatto credere in un ripensamento da parte del Governo. Ripensamento che invece la riforma Mastella ha puntualmente smentito proponendo una riforma organica delle professioni, auspicata da tanti anni e in armonia con la legge sulle liberalizzazioni dell'agosto scorso.

Si sono già registrate notizie di professionisti che a livello locale hanno iniziato a utilizzare strumenti di comunicazione diretta con i loro potenziali bacini di utenza e hanno cominciato a praticare sconti. Tuttavia, gli effetti e i cambiamenti si potranno valutare soltanto nel tempo, anche per quanto riguarda la costituzione di società e soprattutto la negoziazione delle parcelle, un aspetto questo che dipende moltissimo dal grado di consapevolezza dei consumatori che può essere accresciuto grazie a campagne informative e al monitoraggio costante.

Il 1° gennaio è scaduto il termine per l'adeguamento delle norme regionali difformi o in contrasto con i nuovi principi in materia di concorrenza.

Il bilancio non è esaltante poiché si registra qualche ritardo: si aspetta la conclusione dell'iter di alcuni disegni di legge presso i consigli regionali, i cui calendari di lavoro si sono rivelati affollatissimi. In alcuni contesti, evidentemente pochi mesi per il legislatore regionale non sono stati sufficienti; in altri vi è però un'opposizione di natura politica (come Veneto e Sicilia - peraltro le regioni che più di altre hanno limitato la concorrenza nel commercio) che è sfociata anche in un ricorso alla Corte costituzionale, di cui si auspica una rapida decisione.

Una nota della Direzione del commercio contenuta nel Rapporto, precisa quali sono gli interventi legislativi di cui si attende l'approvazione definitiva da parte delle Regioni (sono sempre di natura parziale e limitate a specifiche limitazioni, come per esempio vendite promozionali, categorie merceologiche, tetti antitrust).

Resta però fermo il fatto che dal 1° gennaio i principi fissati dalla legge dello Stato sono pienamente rivendicabili a livello locale sia dalle imprese interessate che dai consumatori, nonché dai comuni cui spetta l'onere di modificare i propri regolamenti, anche in assenza dell'adeguamento legislativo - ove necessario - delle Regioni.

La liberalizzazione delle imprese di panificazione non ha bisogno di provvedimenti attuativi, se non per un decreto (in corso di lavorazione), che dovrà disciplinare l'uso della denominazione di pane fresco. Al momento non si hanno i dati completi sul numero dei nuovi panifici che sono stati avviati dopo la soppressione del meccanismo delle licenze contingentate. Al registro delle imprese delle Camere di commercio, nel periodo che va da luglio a ottobre,

Distribuzione commerciale

Panifici



sono state denunciate 1.377 nuove imprese di panificazione di cui 998 (il 72%) si sono iscritte senza necessità di ottenere la licenza, sfruttando così la nuova disposizione.

Medicinali da banco

La liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco ha immediatamente funzionato e prodotto risultati al di sopra delle aspettative; risultati che sono stati più evidenti e significativi dopo il superamento (a partire da metà settembre) delle resistenze messe in atto da molti grossisti nell'approvvigionamento dei nuovi punti di vendita, e nonostante il tentativo, subito segnalato dall'Antitrust, di Regioni come Lombardia e Umbria di ostacolare l'ingresso di nuovi operatori, introducendo ulteriori adempimenti.

Tra Camera e Senato

UN INTENSO LAVORO PARLAMENTARE

DDL Energia [atto senato 691]: il disegno di legge (presentato dal ministro per lo Sviluppo economico Bersani e dal ministro per le Politiche europee Bonino) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno scorso. Presentato al Senato il 28 giugno 2006. Assegnato alla Commissione Industria del Senato il 13 luglio 2006. L'esame da parte della Commissione è iniziato il 27 settembre 2006. Ora è in corso d'esame. Il relatore è Antonello Cabras (Ulivo).

Class action [atto camera 1495]: il disegno di legge (presentato dal ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso. Presentato alla Camera il 27 luglio 2006. Assegnato alla commissione Giustizia della Camera il 2 agosto 2006. L'esame in commissione è iniziato il 9 novembre. Ora è in corso d'esame. Il relatore è Alessando Maran (Ulivo).

DDL Riordino servizi pubblici locali [atto senato 772]: il disegno di legge (presentato dal presidente del Consiglio Prodi, dal ministro per gli Affari regionali Lanzillotta e dal ministro dello Sviluppo economico Bersani) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno scorso. Presentato al Senato il 7 luglio 2006. Assegnato alla commissione Affari costituzionali il 20 luglio 2006. L'esame è iniziato il 28 settembre 2006. Ora è in corso d'esame. Il relatore è Giannicola Sinisi (Ulivo).

DDL riforma professioni: il disegno di legge che delega il Governo a procedere al riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, al riconoscimento delle associazioni professionali, alla disciplina delle società professionali e al raccordo di tali disposizioni con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria (presentato dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella), è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2006 e non ancora presentato al Parlamento.

DDL riforma del settore televisivo [atto Camera 1825]: il disegno di legge (presentato dal ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre scorso. Presentato alla Camera dei deputati il 16 ottobre 2006. Assegnato il 24 ottobre alle Commissioni riunite Cultura e trasporti di Montecitorio. L'iter non è ancora iniziato.



Il 31 dicembre ben 600 esercizi avevano comunicato l'avvio dell'attività al Ministero della Salute: nell'85% dei casi si tratta di esercizi di vicinato (parafarmacie ed erboristerie) distribuiti in tutte le regioni e nel restante 15% di reparti di esercizi della grande distribuzione.

Effetti positivi si sono subito riscontrati anche sul versante dei prezzi di vendita: mediamente il 20% in meno - con punte anche del 25-30% (come è il caso di aspirina, enterogermina, moment e voltaren) - i prezzi praticati dai nuovi esercizi rispetto alle farmacie tradizionali. E se tale forbice si va assottigliando di uno o due punti percentuali lo si deve al fatto che anche le farmacie hanno iniziato a praticare sconti seppur ancora limitatamente a un numero esiguo di medicinali. È quindi caduto definitivamente nel nostro Paese il tabù dello sconto al pubblico per i prodotti farmaceutici, un passaggio che può determinare risparmi significativi per le famiglie. Oltre ai tagli ai prezzi decisi dall'AIFA, la pressione concorrenziale ha certamente contribuito alla diminuzione generale del livello dei prezzi dei medicinali del 9,5% rispetto a 12 mesi fa, con una caduta verticale di 5,5 punti tra settembre e novembre. Appena l'Istat - lo chiederemo ufficialmente - modificherà la lista dei tradizionali luoghi presso i quali avviene la rilevazione dei prezzi al consumo, inserendo i nuovi esercizi di vendita, il livello dei prezzi potrebbe registrare ulteriori e sorprendenti decrementi. Si segnala infine che, dopo aver contestato aspramente il decreto-legge, i farmacisti titolari di farmacie private cominciano a sfruttare le opportunità offerte da una legge meno vincolante anche per la loro attività: alcuni hanno deciso di aprire una parafarmacia; altri hanno acquisito una seconda farmacia; altri ancora cominciano a creare società per la gestione di più farmacie.

Il menu di nuovi strumenti di intervento definito dalla legge 248 inizia a essere sfruttato dai comuni in cui erano più stringenti le esigenze di potenziamento del servizio di taxi; tale utilizzo si registra in modo differenziato proprio in ragione delle variegate necessità e delle differenti caratteristiche della domanda locale.

Nel Rapporto presentiamo gli atti (non sempre si tratta di provvedimenti definitivi) di Roma, Milano, Firenze e Bologna: ovviamente non è una raccolta esaustiva. Proseguiremo il monitoraggio con l'aiuto dei comuni e delle associazioni di categoria, con le quali - come concordato a luglio - faremo il punto della situazione a breve. L'intervento più incisivo e ampio - come ci si aspettava - è quello di Roma: protocolli di intesa, delibere, regolamenti che toccano a 360 gradi le opzioni di intervento offerte dall'articolo 6 della legge 248. Si va dall'introduzione di turnazioni aggiuntive all'assegnazione di 1.000 nuove licenze; dalla fissazione di un sistema di controllo e monitoraggio alla determinazione di tariffe fisse fino alla recente bozza di revisione organica del regolamento di disciplina di tutto il settore. Anche Bologna (130) e Firenze (60) hanno previsto bandi straordinari per nuove licenze.

248/06

Taxi



Passaggi di proprietà

Al di là dell'emanazione di alcune circolari utili a fornire chiarimenti ulteriori a comuni e agenzie di consulenza automobilistica, la norma che ha eliminato l'esclusiva dei notai nell'autenticazione della firma nei passaggi di proprietà dei beni mobili registrati non ha avuto problemi applicativi, se non il disorientamento iniziale di alcuni cittadini che avevano immaginato la sospirata soppressione di tutti gli adempimenti - ivi comprese le tasse - necessarie a registrare al PRA la proprietà di un veicolo.

Secondo un'indagine campionaria commissionata dall'IPI, l'85% delle agenzie è oggi in grado di fornire il servizio di autentica in alternativa al notaio. Il risparmio per i cittadini varia in base al valore della compravendita; comunque volendo fare una stima sulla base di un minor costo di circa 30 euro per la parcella notarile, da luglio ad oggi si sarebbero risparmiati complessivamente circa 70 milioni di euro (considerando l'80% degli oltre 3 milioni di trasferimenti rilevati dagli uffici della motorizzazione).

Anche i comuni hanno messo a disposizione - non tutti con la stessa tempestività - il servizio di autenticazione delle firme: la *best practice* spetta al Comune di Cattolica che a due settimane dal decreto-legge ha autenticato la firma per un passaggio di proprietà di un peschereccio. Va ricordato comunque che coloro che si rivolgono al comune sono generalmente i cittadini che curano autonomamente tutti gli adempimenti relativi al passaggio di proprietà, quindi anche la trascrizione al PRA.

Conti correnti bancari

È ormai generalizzata e diffusa l'applicazione della norma che ha disposto l'eliminazione delle spese di chiusura (o di estinzione) per i conti correnti bancari. Anzi l'eliminazione dei costi di chiusura e l'abbassamento dei costi di gestione dei conti correnti sono diventati elementi di marketing pubblicitario per le banche. Un fatto nuovo che dimostra che il grado di concorrenza sta crescendo. Bisogna fare di più - come sostiene il Governatore della Banca d'Italia, Draghi - per ridurre i costi di gestione (pur riducendo il divario, l'Italia è ancora al top in Europa) per favorire la mobilità dei clienti da una banca all'altra, specie se è conveniente per chi ha un vecchio conto, in cui si pagano le singole operazioni, cambiare e scegliere un nuovo conto dove le spese sono forfettizzate o addirittura azzerate.

Al Ministero abbiamo attivato un Tavolo tecnico di monitoraggio e consultazione con l'Abi e le Associazioni dei consumatori sull'applicazione delle nuove norme a tutela dei consumatori e della concorrenza. Nel corso del tavolo tecnico sono venuti alla luce anche problemi e dubbi applicativi, sollevati dalle parti, relativamente all'estinzione del conto titoli (il deposito dei titoli azionari) e dell'eventuale annesso trasferimento dei titoli ad altra banca. Su questo punto c'è un approfondimento in corso. Il ministero comunque ritiene che si sia prossimi a un chiarimento dopo aver sentito la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia.

Ci predisponiamo a una circolare esplicativa che porti a conside-



rare il conto titoli (il deposito di titoli azionari od obbligazionari) come accessorio ai conti correnti. Questo significherebbe che per la sola estinzione del conto titoli è certamente applicabile la disposizione dell'articolo 10, comma 2, che ha eliminato le spese di chiusura.

Nel Rapporto non viene presa per il momento in esame l'applicazione delle disposizioni che riguardano l'eliminazione dei vincoli di esclusività tra imprese di assicurazione e agenti, in quanto il termine per l'adeguamento dei relativi contratti di intermediazione scadrà tra un anno. Non per questo il Ministero rinuncia a tenere sotto osservazione il comparto della Rc auto assicurativo, anzi va segnalato che, nonostante tutti gli interventi di questi anni per ridurre a livello fisiologico la spesa complessiva per sinistri, i premi delle assicurazioni per i veicoli a motore, rilevati dall'Isvap per quattro tipologie di utente, aumentano a tassi molto superiori all'inflazione media (fino a oltre tre volte, per alcuni profili); tuttavia, a partire da luglio-agosto il tasso di crescita ha smesso di accelerare.

Rc auto

Continueremo a provarle tutte pur di far pagare in Italia la polizza a un prezzo non lontano dalla media europea.

Un intervento sul quale nutriamo forti aspettative in tal senso e sul quale abbiamo deciso di non accogliere le richieste di rinvio, è quello che partirà operativamente il prossimo 1° febbraio: il risarcimento diretto. Una mezza rivoluzione: secondo le previsioni, l'80-90% dei sinistri che normalmente si verificano saranno rimborsati in tempi brevi e certi (dai 30 ai 90 giorni) agli automobilisti dalla propria compagnia assicurativa. Stiamo organizzando anche iniziative di informazione pubblica specifiche su questo argomento che interessa 40 milioni di utenti.



LA CAMPAGNA

Informare il cittadino che qualcosa è cambiato

I quotidiani “Cresce la tutela dei diritti del cittadino consumatore” è questo il titolo della campagna informativa sulle liberalizzazioni realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa campagna, partita l’11 gennaio 2007, è stata appositamente pensata per informare il cittadino consumatore con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della legge n. 248 del 4 agosto 2006 sulle liberalizzazioni.

per ulteriori informazioni
infoconsumatori@sviluppoeconomico.gov.it



La *manchette* pubblicitaria ed esplicativa della nuova legge è stata pubblicata su trentadue quotidiani nazionali e locali, su sei quotidiani *free press* e su quindici quotidiani politici. Più trasparenza, più libertà nella scelta di beni e servizi, uno stimolo maggiore alla concorrenza: sono stati questi alcuni dei temi fondamentali toccati dalla *manchette* che ha riepilogato tutti i cambiamenti che la nuova legge ha introdotto nella vita quotidiana dei cittadini consumatori.

La campagna radiofonica è stata realizzata con spot informativi di trenta secondi che sono andati in onda per 31.440 volte sulle emittenti radio locali e nazionali con il

seguente annuncio: “È questo il tempo migliore per dare più libertà di scelta al cittadino consumatore: è in vigore la nuova legge sulle liberalizzazioni...”.

Il depliant Sono stati inoltre stampati 100.000 depliant. Di questi 26.000 sono stati diffusi in occasione dell’ultimo Com-PA, il salone europeo della comunicazione pubblica di Bologna. Altre 40.000 copie sono state distribuite tramite le Camere di commercio, mentre le rimanenti 33.000 copie sono state fatte circolare dalle varie associazioni dei consumatori.

Gli annunci radiofonici I TESTI DEGLI SPOT

La campagna andata in onda sulle radio era composta da diversi soggetti. Per dare la necessaria coerenza e legarli con un filo comune che li rendesse omogenei e riconoscibili, alcuni elementi rimanevano invariati in ogni annuncio: la musica, "A dozen roses" di A. Frydman; l'introduzione, "È questo il tempo migliore per dare più libertà di scelta al cittadino-consumatore. È in vigore la nuova legge sulle liberalizzazioni."; il pay-off, "Cresce la tutela dei diritti del cittadino consumatore. Informati su www.sviluppoeconomico.gov.it. A cura del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Soggetto Banche/Passaggi di proprietà

Speaker: Se hai un conto corrente bancario e vuoi chiuderlo, oggi non ti costa nulla. E se vendi un'auto, una barca o un motorino non sei più obbligato a rivolgerti al notaio per il passaggio di proprietà.

Soggetto Farmaci

Speaker: Oggi i farmaci senza ricetta medica li puoi acquistare non solo in farmacia ma anche nei negozi specializzati e nei supermercati, a prezzi scontati.

Soggetto Rc Auto

Speaker: Per scegliere la polizza Rc auto dal prossimo anno potrai rivolgerti ad agenti assicurativi che ti offriranno le polizze più convenienti, anche di compagnie diverse. E dal 1° febbraio i sinistri ti saranno liquidati direttamente dalla tua compagnia.

Soggetto Libere professioni

Speaker: Oggi puoi concordare la tua parcella con il libero professionista perché le tariffe minime sono state abolite.

Soggetto Commercio/Pane

Speaker: Puoi risparmiare di più nei tuoi acquisti perché negozi e supermercati di tutta Italia sono liberi di fare vendite promozionali. Da oggi puoi consumare prodotti di gastronomia nei negozi alimentari e per aprire un panificio non è più necessaria la licenza.

248/06



Per maggiori informazioni è disponibile sul sito del ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it) una sezione dedicata alla campagna, all'interno della quale è possibile trovare: il testo della legge; il rapporto sul suo stato di attuazione; gli spot radiofonici e la conferenza stampa in formato audio e video tenuta dal ministro Pier Luigi Bersani a sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

**Le informazioni
in rete**

L'invio di segnalazioni e suggerimenti o la richiesta di informazioni sulla campagna può essere fatta scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: infoconsumatori@sviluppoeconomico.gov.it.

Contatti



RISARCIMENTO DIRETTO AGLI AUTOMOBILISTI

Parla D'Antoni: un rapporto nuovo nell'ottica della trasparenza

**Intervista
al Vice Ministro
dello
Sviluppo Economico**

È scattato dal primo febbraio il diritto degli automobilisti al risarcimento diretto del danno in caso di incidenti non gravi. Il Dpr n. 254 del 18 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 28 agosto prevede, infatti, che l'automobilista danneggiato debba rivolgersi alla propria assicurazione, e non più a quella dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro, per essere risarcito del danno subito. Spetterà poi alla compagnia assicurativa che ha pagato rivalersi su quella del responsabile dell'incidente. Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Sergio D'Antoni, spiega le novità nel rapporto tra consumatori e assicurazioni.

Vice Ministro, prima di tutto è necessario chiarire che l'indennizzo diretto non potrà essere invocato in tutti i casi. Quali sono le fattispecie di incidenti che potranno avvalersene?

L'indennizzo diretto si applica in circostanze ben definite. Scatterà, infatti, solo nel caso di incidente accaduto sul territorio italiano tra due veicoli, siano essi auto, autocarri o ciclomotori oltre i 50 cc. Il sinistro deve, inoltre, prevedere il risarcimento dei danni a cose. Per i danni a persone l'indennizzo si avrà solo se si tratta di danni di lieve entità, fino a nove punti di invalidità.

Cosa dovrà fare il cittadino che si trovi in una di queste situazioni?

Dovrà presentare alla propria assicurazione una documentazione completa che comprenda la descrizione della dinamica dell'incidente, gli estremi del veicolo che ha causato l'incidente e del suo proprietario e conducente, il proprio codice fiscale e il luogo dove il perito potrà visionare il veicolo incidentato. In caso di danni al conducente sarà necessario, per la quantificazione del rimborso, indicare anche l'età, il danno subito, l'attività svolta e il reddito. Questi dati dovranno essere consegnati alla propria assicurazione via fax, telegramma, raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano.

Quali saranno i vantaggi per gli automobilisti?

Prima di tutto gli automobilisti potranno godere sicuramente di maggiori tutele. Questo dipende sia dal rapporto fiduciario già esistente con la propria assicurazione sia dal fatto che quest'ultima

248/06

avrà tutto l'interesse a salvaguardare il proprio "cliente". Pensiamo, insomma, che l'agenzia di assicurazione sia spinta a fornire spontaneamente tutta l'assistenza tecnica e informativa di cui l'assicurato avrà bisogno. Inoltre, l'automobilista potrà avvantaggiarsi di una maggiore celerità nelle pratiche visto che la liquidazione sarà "immediata". I tempi di attesa per il risarcimento si accorceranno drasticamente. La somma offerta deve essere infatti comunicata entro 60 giorni, che possono salire fino a 90 nel caso di danni a persona.

Il nuovo provvedimento tende, quindi, anche a modificare il rapporto fiduciario tra assicurati e compagnie. In che senso?

La relazione diretta con il proprio assicurato consolida, senza dubbio, il rapporto di fiducia tra imprese e consumatori e la tendenza ad una maggiore correttezza da entrambe le parti. Sono convinto che una maggior trasparenza porterà a una sensibile diminuzione delle frodi e, conseguentemente, anche dei costi.



Sergio D'Antoni
Vice Ministro
dello Sviluppo Economico

Con benefici effetti, dunque, anche sul costo dei premi Rc auto?

Credo proprio di sì. Nel lungo periodo è lecito attendersi una diminuzione sostanziale del costo delle polizze Rc auto. Il rapporto diretto con il proprio assicuratore, oltre a consentire una verifica immediata del servizio offerto, tenderà a frenare i comportamenti cosiddetti "non virtuosi" che spesso sono alla base di contenziosi creati artificialmente che producono una lievitazione del costo dei premi. Ci sono, inoltre, nuove possibilità di sconti. L'adesione al meccanismo del risarcimento diretto non è infatti automatica ma legata alla volontà del contraente al momento della stipula della polizza. In questo caso potrà beneficiare di una riduzione del premio, che deve essere indicata espressamente nel contratto.

Cambia anche il ruolo dei consulenti professionali e dei periti?

Decisamente. L'automobilista, infatti, non dovrà più pagare consulenti professionali o periti nel caso in cui accetti l'offerta di risarcimento proposta dalla propria agenzia. Ritengo che l'eliminazione di questa tipologia di costi, in queste circostanze specifiche, si tradurrà in vantaggi per i consumatori.

Il provvedimento scattato il primo febbraio si inserisce in un percorso di trasparenza dei rapporti assicurativi. Come ci collochiamo oggi in questo settore nel contesto europeo? Sono stati fatti ulteriori passi per migliorare la relazione tra compagnie e utenti?

È evidente che nel mercato italiano ci sia qualcosa che non funziona: abbiamo le tariffe più alte d'Europa e il maggior tasso di fedeltà alle compagnie rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione. Proprio per dare una risposta a questa situazione il 25 gennaio il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge con una serie di



248/06

misure che prevedono per gli automobilisti che stipulano un nuovo contratto Rc Auto (o per l'acquisto di una seconda vettura o in conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa) il mantenimento della stessa classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio, a prescindere dal tempo trascorso. E in caso di incidente la compagnia non potrà variare la classe di merito finché non sarà accertata l'effettiva responsabilità. Inoltre, proprio nell'ottica della trasparenza, il Ministero dello Sviluppo Economico metterà on line un servizio di informazione e confronto delle tariffe disponibili sul mercato. Nel decreto legge è stata inserita anche una norma secondo la quale le compagnie non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni e un'altra che consente al consumatore, in caso di polizze pluriennali con vincolo decennale di durata, di disdirle di anno in anno senza costi. Ce n'è di strada da fare, ma siamo sicuri che questa sia la via giusta per stabilire un rapporto nuovo tra imprese assicuratrici e consumatori. Diciamo che con questi provvedimenti ci avviciniamo alle nazioni più "virtuose".

Rapporto sui primi sei mesi di attuazione: **i documenti più importanti**

In questo rapporto, aggiornato al 10 gennaio 2007 e realizzato a cura della Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori, vengono presi in considerazione gli articoli della legge che hanno comportato adempimenti di carattere esecutivo. Il testo completo della legge può essere scaricato all'indirizzo <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/legge.htm>

Per ragioni di spazio è stato necessario sintetizzare alcuni documenti. Il loro testo integrale è reperibile sul sito agli indirizzi indicati nel testo.





ARTICOLO 2

Tutela della concorrenza nei servizi professionali

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».



3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

TABELLA 1*

Ordini professionali che hanno modificato i propri codici deontologici

Categoria professionale	Modifica codice deontologico	Abrogazione obbligo minimo tariffario	Abrogazione divieto pubblicità informativa	Abrogazione divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società o associazioni
1) Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri	Si (modificato il 16.12.06)	Si (articolo 54) Il compenso non deve essere subordinato al risultato della prestazione	Si (articoli 55 e 56)	Si (articolo 65)
2) Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani	Si (modificato il 17.12.06)	Si (articolo 49)	Si (articolo 48)	Si (articolo 46)
3) Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche	Si (modificato il 28.11.06)	Si (articolo 3.8)	Si (articolo 2.8) Purchè sia rispettata la normativa vigente in tema di pubblicità sanitaria emanata dal Ministero della Salute. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si (articolo 5.4) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
4) Consiglio Nazionale dei Geometri	Si (modificato con delibera del 22-23/11/06) N.B.: Il codice modificato è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale	Si (articolo 20)	Si (articolo 12)	Si L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
5) Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali	Si (modificato il 30.11.06)	Si (articolo 11)	Si (articolo 24)	Si Trattasi di attività non vietata dal codice
6) Consiglio Nazionale degli Ingegneri	Si (modificato l'1.12.06)	Si (articolo 4.4)	Si. Trattasi di attività non vietata dal codice. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si. Trattasi di attività non vietata dal codice. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
7) Consiglio Nazionale Geologi	Si (modificato il 19.12.06)	Si (articoli 17,18 e 19)	Si (articoli 12, 14,15, e 16)	Si (articoli 3 e 10)

* Il monitoraggio, realizzato con la preziosa collaborazione del Ministero della Giustizia e degli Ordini e Collegi professionali, potrebbe non essere esaustivo. Il testo dei Codici deontologici modificati ai sensi della L. 248/06 e trasmessi dagli Ordini è disponibile presso la DGAMTC, ufficio B2.



segue da pagina precedente

Categoria professionale	Modifica codice deontologico	Abrogazione obbligo minimo tariffario	Abrogazione divieto pubblicità informativa	Abrogazione divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società o associazioni
8) Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	Si (modificato il 20.12.06)	Si (articolo 15)	Si (articoli 36 e 37)	Si (articoli 13 e 41)
9) Consiglio Nazionale dei Chimici	Si (modificato il 15.12.06)	Si (articolo 2, comma 9)	Si (articolo 5)	Si (articolo 5) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06)
10) Federazione Ordini Farmacisti Italiani	No (ultima modifica 13.12.00)	No (una nota del Ministero della Salute del 27.10.06 ha escluso l'applicazione della legge n. 248/06 sulla tariffa di vendita al pubblico di medicinali)	Si (articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26). L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Tale aspetto è regolato dall'articolo 5 della legge n.248/06 e dall'art.102 del R.D. n.1265 del 1934 (Testo Unico leggi sanitarie)
11) Consiglio Nazionale del Notariato	Si (modificato il 28.12.06)	Si	Si (articoli 18,19, 20 e 21)	Si solo in forma associativa e tra notai dello stesso distretto (articolo 15)
12) Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati	No (ultima modifica 08.07.00)	No (articolo 9). È possibile forfettizzare gli onorari per attività ripetitive. Tale possibilità è anteriore alla legge n. 248/06	Si (articolo 15) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si (articoli 12 e 13) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
13) Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti	No (ultima modifica 06.10.04)	Si (articolo 20) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si (articolo 32). L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
14) Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica	No (ultima modifica 30.06.04)	No (articolo 6.4)	Si (articolo 6.5) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si anche se non è espressamente previsto dal codice. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
15) Consiglio Nazionale dei Biologi	No (ultima modifica 16.02.96)	Si. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
16) Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati	Si (modificato il 28.12.06)	Si (articolo 26)	Si (articolo 18) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si (articolo 34) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
17) Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	Si (modificato il 13.12.06)	Si (articolo 15)	Si (articoli 10, 11, 12, 13 e 14)	Si (articoli 6, 9)



Categoria professionale	Modifica codice deontologico	Abrogazione obbligo minimo tariffario	Abrogazione divieto pubblicità informativa	Abrogazione divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società o associazioni
18) Consiglio Nazionale dei Periti Industriali	Si (modificato il 12.12.06)	Si (articolo 22) La tariffa viene utilizzata come riferimento senza obbligo di attenersi al minimo tariffario	Si (articolo 19)	Si (articolo 29)
19) Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti	No. L'attività di giornalista è regolata da più codici nessuno dei quali è stato modificato	Si. L'abrogazione è anteriore alla legge n.248/06	Si. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06	Si. L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
20) Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali	Si (modificato il 15.12.06)	Si (articoli 13 e 51) L'abrogazione pur essendo anteriore alla legge 248/06, è stata ribadita con delibera del 15.12.06	Si (articolo 51) Trattasi di attività non vietata dal codice ed in vigore prima della legge n. 248/06	Si (articoli 11, 12, 35 e 51) L'abrogazione è anteriore alla legge n. 248/06
21) Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro	Si (modificato nella seduta del 19,20,21.12.06)	Si (articolo 22)	Si (articolo 13)	Si (articolo 3 e 6)
22) Consiglio Nazionale degli Attuari	No (ultima modifica 19.06.06)	Si (articoli 2 e 8) L'abrogazione è anteriore alla legge n.248/06	Si (articoli 2 e 7) L'abrogazione è anteriore alla legge n 248/06	Si (articolo 2) L'abrogazione è anteriore alla legge n.248/06
23) Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri	Si (modificato il 14.12.06)	Si (articolo 5.4). Nella nuova versione tale articolo non prevede più l'obbligo del rispetto del minimo tariffario	Trattasi di attività non vietata dal codice, svolta sotto il controllo del Ministero della Salute ed anteriore alla legge n. 248/06	Trattasi di attività non vietata dal codice, svolta sotto il controllo del Ministero della Salute ed anteriore alla legge n. 248/06
24) Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali	No (ultima modifica 6.4.02)	Si (articolo 57)	Si (articolo 59)	Si (articolo 63). L'attività in forma societaria non è vietata dal codice
25) Ordine nazionale degli Psicologi	Si (il codice è stato deliberato il 23.09.06 ed approvato con referendum del 15-16.12.06)	Si (articolo 23)	Si (articolo 40)	L'attività in forma associativa o societaria non è vietata dal codice
26) Consiglio Nazionale Forense	Si (modificato il 14.12.06)	Si (articoli 43 e 45). Purchè non siano compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta	Si (articoli 17 e 17 bis) L'utilizzo di siti web è consentito esclusivamente con domini propri e direttamente riconducibili al professionista, allo studio legale associato o alla società di avvocati e previa comunicazione al Consiglio	Si (articolo 17 bis)



ARTICOLO 3

Tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.



3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Circolare esplicativa 3603/C del 28/09/2006 della DG **COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI**

Oggetto: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

Premessa

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale e a quanto emerso nell'incontro tenutosi il 18 settembre u.s. con i rappresentanti regionali sugli artt. 3, 4 e 11 del decreto legge in oggetto, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata sulla G.U. 11 agosto 2006, n. 186, si forniscono le seguenti precisazioni.

In via preliminare, si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 4, della legge il quale dispone che: "Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro il 1° gennaio 2007".

Per effetto della citata disposizione, la presente circolare è riferita alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata dalle Regioni o dalle Province Autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio per effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ove detta potestà sia stata esercitata, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3, comma 4, le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali.

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m),

1. Art. 3, comma 1



della Costituzione, le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..)”.

- 1.1** La parte preliminare dell’articolo individua le finalità del provvedimento con riferimento alla distribuzione commerciale, i principi costituzionali a garanzia dell’intervento e l’ambito della materia interessata.

Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della potestà legislativa dello Stato, ossia la “tutela della concorrenza” e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 3 individua le attività economiche alle quali si applicano le disposizioni del provvedimento.

Con riferimento agli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale, trattasi, visto il richiamo alle “attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande”, delle attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite forme speciali di vendita, dell’attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 114, nonché dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle attività espressamente escluse dall’applicazione della disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e sulle attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).

**Art. 3, comma 1,
lettera a)**

- 2.** “(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (..)”.

- 2.1** In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza la disposizione statale intende intervenire con l’introduzione di strumenti atti a promuovere l’assetto concorrenziale del mercato. A tal fine sancisce alcuni principi per garantire in forme appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell’ambito dei rapporti che per la loro diretta incidenza sul mercato devono essere tutelati da pratiche anticoncorrenziali. Intende, altresì, ridurre gli squilibri che possano inibire il corretto sviluppo del settore e l’equilibrio economico generale.

La norma, quindi, sancisce che, ai fini dell’avvio delle attività economi-



che disciplinate dal provvedimento, vigono due prescrizioni: a) non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) non serve il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.

La disposizione su riportata, negli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale, determina le conseguenze che si riportano nel prosieguo.

2.2

La prescrizione che sancisce il divieto del possesso dell'iscrizione a registri abilitanti si riferisce al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, espressamente richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non esistendo nella disciplina vigente alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività oggetto delle disposizioni in discorso.

2.2.1

Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223, convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248.

Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del superamento degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della citata legge n. 287, direttamente finalizzato all'iscrizione. Con riferimento a quanto precisato, si richiama il parere della scrivente 1 agosto 2006, n. 7084, in risposta ad un quesito dell'Unioncamere, con il quale, riguardo alle problematiche relative al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine di non pregiudicare gli interessi e le aspettative dei cittadini che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio in data antecedente al 4 luglio 2006, che i relativi esami possano essere svolti e che il superamento dei medesimi possa essere ritenuto valido ai limitati fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3
articolo

I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale.

2.2.2

A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale, ovvero l'aver "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore" (cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamen-

2.2.3



Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione, oggetto della norma (cfr. punto 1.1), non sono ammissibili previsioni normative o programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.

“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (..)”.

4.
Art. 3, comma 1,
lettera c)

La disposizione sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione di limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.

4.1

In conseguenza dell’utilizzo, nel contenuto testuale della norma, dei termini “esercizi commerciali” e “settore alimentare e non alimentare” si ritiene che la disposizione sia riferita agli esercizi di vendita in sede fissa e che non comporti conseguenze sulla programmazione del territorio nel caso di esercizio dell’attività sulle aree pubbliche.

Il principio introdotto intende impedire che all’interno del settore alimentare o non alimentare siano posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili, fatto salvo, ovviamente, il rispetto, ove sussistano, dei requisiti igienico sanitari previsti.

La prescrizione va riferita, quindi, anche ai casi di eventuale programmazione territoriale caratterizzata dalla previsione di ulteriori suddivisioni all’interno del settore merceologico alimentare o non alimentare, con riferimento a categorie merceologiche.

Si ritiene che il principio enunciato a tutela della concorrenza non sia applicabile nel caso in cui prescrizioni relative a limitazioni dell’assortimento merceologico siano emanate per finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente garantite.

“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale (..)”.

5.
Art. 3, comma 1,
lettera d)

La disposizione sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

5.1

Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.



Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti, ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori. Tale programmazione avrebbe l'effetto, pertanto, di limitare l'esercizio dell'attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale danno agli stessi.

- Art. 3, comma 1, lettere e) ed f)**
- 6.** “(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (..) sono svolte senza (..): e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (..)”.
- 6.1** In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza, la disposizione liberalizza le vendite promozionali, per consentire ai consumatori di accedere a prezzi vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa. Detta modalità di offerta, pertanto, non può essere soggetta a limitazioni temporali, quantitative e procedurali. L’unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere vietate.
- 6.2** Per quanto concerne la parte della disposizione che, nel prevedere la possibilità di stabilire limiti alle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione, fa rinvio al caso dei “medesimi prodotti”, si precisa che l’espressione è correlata alla circostanza che le due diverse modalità di vendita possono avere ad oggetto prodotti non necessariamente coincidenti. Da ciò consegue che il termine “medesimo” va inteso come riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione.
- 6.3** Considerato che ogni forma di promozione deve essere svolta dall’imprenditore in modo corretto, con particolare riguardo alla chiarezza e alla veridicità delle informazioni da fornire all’eventuale acquirente, resta ferma la disposizione di cui all’art. 15, comma 5, del d. lgs. n. 114 che prevede che “lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”. Al riguardo si precisa che non è contenuto nell’art. 15, l’obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è evidente, comunque, che per l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 114, è necessario indicare in caso di vendita promozio-



nale, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

“Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione”.

7. **Art. 3, comma 2**

Come espressamente previsto, restano compatibili con il principio di tutela della concorrenza e, quindi, vigenti le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. Trattasi, nel primo caso, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, e, nel secondo caso, delle disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali, in attuazione dell'art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 114, in materia di vendite di fine stagione.

7.1

Con riferimento alle vendite correlate ad eventi straordinari ed eccezionali dell'azienda (c.d. vendite di liquidazione), resta ferma la competenza degli enti territoriali regionali a valutare l'eventuale emanazione di disposizioni confermativa o correttiva della normativa vigente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3.

(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

8. **Art. 3, comma 1,** **lettera f-bis)**

La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

8.1

In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1, comma 1, che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”.



Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito. Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Art. 3, comma 3 **9.** “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1”.

9.1 Per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera a), come precisato al punto 2.2 il Registro degli esercenti il commercio e i relativi esami presso le Camere di commercio, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione sono soppressi, a far data dal 4 luglio 2006.

Stante la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto sono da ritenersi, quindi, abrogati i seguenti articoli: artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno 1971, n. 426; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e l'art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.

Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni che citano il Registro e gli esami suddetti, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Trattasi dei termini e delle locuzioni contenuti nell'art. 2, nell'art. 3 comma 1, nell'4, comma 1, lettera b), e dell' art. 7 della legge n. 287.

9.2 Con riferimento all'ultimo periodo del punto precedente e, nello specifico, alle soppressioni di testo indicate, si precisa che, in base alla nuova disciplina, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nonché ai fini della voltura e della decadenza e revoca del titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove le disposizioni richiamano la circostanza del possesso o della perdita del requisito della iscrizione nel Registro, il rinvio è da intendersi riferito al possesso o alla perdita dei requisiti per l'avvio e per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, della legge n. 287.

9.3 Per effetto dell'art. 11 del decreto sono soppressi le commissioni provinciali e comunali istituite dall'articolo 6 della legge n. 287. Stante il disposto dell'art. 3, comma 3, è da ritenersi abrogato l'art. 6 della legge n. 287. Sono da ritenersi soppressi, invece, tutti i termini e le locuzioni che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nell'art. 2 della citata legge n. 25. Trattasi delle disposizioni di cui all'3, commi 1 e 5; all'art. 5, comma 2, della legge n. 287 e all'art. 2, comma 1, della legge n. 25.



“È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

10.
Art. 4, comma 2-bis

La disposizione consente il consumo sul posto nel caso di tutti i titolari di impianti di panificazione, sia quelli già in attività autorizzati in base alla legge n. 1002 del 1956 sia ai nuovi impianti soggetti a dichiarazione di inizio attività. Con riferimento alle modalità applicative della disposizione, si rinvia quanto precisato al punto 8.

10.1

“Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi”.

11.
Art. 11, comma 1

Trattasi della commissione comunale nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e della commissione provinciale nei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, istituite dall’art. 6 della legge n. 287 (cfr. anche all’art. 3, commi 1 e 5 e art. 5, comma 2). Per effetto della soppressione sancita dall’art. 11, comma 1, del decreto gli atti di programmazione sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla citata legge n. 241 e successive modificazioni.

11.1

“Della commissione giudicatrice prevista dall’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Industria del commercio e dell’artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione”.

12.
Art. 11, comma 3

La disposizione prevede l’esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall’art. 1 del D.M. 7 ottobre 1993, n. 589, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 21 dicembre 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l’iscrizione al ruolo.

12.1

Di conseguenza le commissioni di esame a far data dal 4 luglio 2006 sono costituite da soli tre membri (il Segretario Generale della Camera di commercio, che la presiede, e due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame), invece dei precedenti cinque con l’esclusione, quindi, dei rappresentanti della categoria interessata.



Articolo 3 della legge 248/2006

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI

Il presente documento è stato redatto dall'ufficio D2 della Direzione generale Commercio, Assicurazioni e Servizi sulla base delle informazioni raccolte all'8 gennaio 2007

In materia di commercio lo Stato con l'articolo 3 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) ha inteso individuare alcuni principi di fonte statale in nome della competenza sulla materia della tutela della concorrenza e in linea con il principio comunitario della libera circolazione delle persone e delle merci.

I principi introdotti rappresentano un quadro di riferimento in grado di impedire sia il mantenimento di una parte residuale della legislazione nazionale, ritenuta incompatibile con una regolazione pro concorrenziale, sia l'affermarsi di legislazioni regionali dalle quali possano risultare pregiudicati gli interessi costituzionalmente garantiti di un corretto ed uniforme funzionamento del mercato e di un livello minimo ed uniforme di accessibilità dei consumatori all'acquisto di beni e servizi.

Con le regole a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale si è inteso garantire:

- l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all'esercizio dell'attività commerciale;
- la soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- l'assenza di ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, nella libera scelta dell'imprenditore di determinare, all'interno del settore alimentare o non alimentare, l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
- l'eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust;
- l'assenza di divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale, quantitativo o procedurale per l'effettuazione di vendite promozionali, fatta eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e per le vendite sottocosto;
- l'assenza di limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Gli effetti delle regole generali in materia di commercio sono stati immediati negli ambiti territoriali ancora disciplinati dalla normativa statale, visto che la legge ha disposto l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari statali incompatibili con dette regole (cfr. art. 3, comma 3).

Negli ambiti territoriali regionali nei quali sono vigenti le discipline locali, gli enti regionali, in caso di incompatibilità con le regole statali, sono tenuti all'adeguamento entro il 1° gennaio 2007 (cfr. art. 3, comma 4).

Sulla base delle informazioni fornite dagli enti territoriali o, in mancanza, delle verifiche effettuate dal Ministero, si riporta la situazione attuale.

- In materia di somministrazione di alimenti e bevande, la disposizione statale ha immediatamente eliminato l'obbligo di iscrizione al REC nelle seguenti regioni in cui continuava ad applicarsi la legge statale n.

287 del 1991: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto concerne le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento - tutte con propria specifica disciplina in materia di somministrazione - solo il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento hanno previsto l'obbligo del possesso del requisito dell'iscrizione nel REC. Esse non hanno ancora proceduto all'adeguamento delle proprie disposizioni legislative. Il Lazio ha varato la nuova legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, in conformità con i principi della legge 248.

- In materia di attività di vendita, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e la Sardegna prevedono l'obbligo del possesso di requisiti professionali per l'accesso al settore non alimentare, incompatibile con il principio statale.
- La previsione del criterio delle distanze minime per la medesima tipologia di esercizio è stata introdotta nella Regione Veneto limitatamente alle aperture degli outlet e dalla Regione Lombardia nel caso delle aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in caso di motivate esigenze (traffico, disturbo alla quiete, sicurezza). È all'esame del Consiglio Regionale del Veneto un d.d.l. che elimina le distanze minime.
- La previsione di limitazioni nella libera scelta dell'imprenditore di determinare l'assortimento merceologico è stata assunta dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto, che hanno ulteriormente suddiviso i due settori alimentare e non alimentare. La Regione Puglia con la legge n. 39 del 2006 si è adeguata ai principi statali eliminando i sub settori e mantenendo la diversificazione merceologica solo a fini di monitoraggio. Non risultano assunte iniziative, invece, dalle altre due Regioni.
- La previsione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust è stata introdotta dalla Regione Siciliana. Non risultano iniziative per l'eliminazione della previsione.
- Il principio statale che vieta limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non comporta necessariamente un adeguamento regionale, salvo il caso in cui le Regioni intendano introdurre una disposizione esplicita di analogo contenuto (Abruzzo e Toscana).
- In materia di vendite promozionali, si registra l'attuazione della liberalizzazione in metà delle Regioni.

Anche la Regione Marche (l.r. n. 19 del 19 dicembre 2006), nonché la Regione Puglia (con un Regolamento in via di pubblicazione) hanno adeguato la propria disciplina ai principi statali eliminando limiti temporali e quantitativi. Nelle restanti Regioni rimangono da adeguare alcune discrasie quali l'obbligo di comunicazione al Comune competente per territorio e i limiti di durata.



ARTICOLO 4

Disposizioni per la liberalizzazione della produzione di pane

Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

- 1.** Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2.** L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
- 2-bis.** È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
- 2-ter.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:
 - a)** la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
 - b)** la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione



prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Dati provvisori sull'apertura di NUOVE IMPRESE DI PANIFICAZIONE

Vengono qui presentati gli andamenti delle aperture delle imprese di panificazione nel periodo luglio-ottobre 2006. Lo scopo di tale analisi è quello di rilevare gli effetti della liberalizzazione operata dal decreto del luglio 2006, norma che ha eliminato la necessità della apposita licenza per la produzione del pane.

I dati nel Registro delle Imprese che permettono un'analisi sono due:

- l'attività dichiarata dall'impresa al momento dell'iscrizione;
- la licenza presentata all'ufficio camerale.

Un effetto positivo della liberalizzazione dovrebbe essere visibile nel periodo in questione sotto forma di aumento delle nuove imprese e forte calo delle nuove imprese con licenza (si tratta, evidentemente, di richieste avviate e perfezionate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme).

Il risultato non è definitivo. Infatti, la misurazione non è molto significativa se effettuata a dicembre 2006, non essendo a tale data ancora terminate le operazioni di iscrizione delle nuove imprese nate da metà ottobre 2006.

Ci sono 30 giorni per la presentazione della domanda alla Camera di Commercio e altri 5 o 10 giorni (per domande telematiche o cartacee) per l'istruttoria camerale.

La situazione sarà maggiormente stabile e significativa a partire da febbraio 2007, allorché sarà possibile analizzare un periodo consolidato e adeguato come il semestre luglio-dicembre.

*Dati elaborati da INFOCAMERE
in base alle iscrizioni presentate
al Registro imprese delle CCIAA
nel periodo luglio-ottobre 2006*





ARTICOLO 5

Disposizioni nel settore della distribuzione farmaceutica

di ANTONIO CATRICALÀ

**Interventi urgenti
nel campo della
distribuzione
di farmaci**

- 1.** Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
- 2.** La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
- 3.** Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
- 3-bis.** Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
- 4.** Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai



medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione.».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
- 6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti: «9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475». 6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente: «4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.»7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

5
articolo

Regolamentazione della vendita al dettaglio dei farmaci **NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con una segnalazione inviata il 24 novembre scorso ha formulato alcune osservazioni sui presunti effetti distorsivi della concorrenza derivanti da disposizioni delle giunte regionali di Lombardia e Umbria.

Il Garante, rifacendosi a quanto disposto dalla legge 248/2006 e dalla circolare n. 3 del ministero della Salute, "auspica una maggiore considerazione" delle esigenze legate alla promozione della concorrenza in materia di distribuzione al dettaglio dei farmaci cosiddetti da banco. In particolare ritiene ingiustificatamente restrittive le norme disposte della Lombardia per quanto riguarda la necessità nelle parafarmacie di avere: un reparto vendita dei farmaci separato fisicamente da una parete; un magazzino contiguo; un fax e una cassa dedicati. Anche all'Umbria sono state contestate le richieste di fax e cassa dedicate, oltre all'ob-

*Sintesi della segnalazione
dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
del 24 novembre 2006*



bligo di rendere inaccessibile il reparto al cliente in caso di assenza del farmacista. Secondo l'Autorità, quanto disposto impone ingiustificatamente oneri ben superiori a quelli richiesti alle normali farmacie e per questo sarebbe necessario che le giunte regionali "riesaminassero le indicazioni delle rispettive delibere".

Segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 23.11.2006

WWW

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/Farmaci%201.pdf

TABELLA 2

Dati sugli esercizi commerciali che hanno avviato la vendita di medicinali da banco

Distribuzione geografica dei nuovi punti vendita

100%	
Lombardia	73
Sicilia	49
Puglia	63
Veneto	55
Lazio	43
Campania	45
Emilia Romagna	47
Piemonte	40
Sardegna	35
Calabria	45
Liguria	22
Marche	20
Toscana	17
Abruzzo	14
Friuli	10
Basilicata	6
Umbria	7
Molise	4
Trentino Alto Adige	3
Valle D'Aosta	2
Totale	600

Distribuzione geografica per medie e grandi strutture di vendita

15,5%	
Lombardia	19
Sicilia	4
Puglia	11
Veneto	8
Lazio	3
Campania	1
Emilia Romagna	16
Piemonte	8
Sardegna	1
Calabria	1
Liguria	2
Marche	4
Toscana	2
Abruzzo	4
Friuli	4
Basilicata	0
Umbria	3
Molise	1
Trentino Alto Adige	1
Valle D'Aosta	0
Totale	93

Distribuzione geografica per esercizi di vicinato

84,5%	
Lombardia	54
Sicilia	45
Puglia	52
Veneto	47
Lazio	40
Campania	44
Emilia Romagna	31
Piemonte	32
Sardegna	34
Calabria	44
Liguria	20
Marche	16
Toscana	15
Abruzzo	10
Friuli	6
Basilicata	6
Umbria	4
Molise	3
Trentino Alto Adige	2
Valle D'Aosta	2
Totale	507

Dati aggiornati al 31.12.2006

FONTE: Ministero della Salute - Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici



Circolare n.3 del 3/10/2006: vendita di alcune tipologie di **MEDICINALI AL DI FUORI DELLA FARMACIA**

“Applicazione dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 3 bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

*CIRCOLARE 3 ottobre 2006, n.3
del Ministero della Salute.
Vendita di alcune tipologie
di medicinali ad di fuori
della farmacia*

L’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, entrato in vigore lo stesso 4 luglio, ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie. Nel testo modificato dalla legge di conversione (4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella G.U. 11 agosto 2006, n.186, S.O., entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione), il predetto articolo così stabilisce, al comma 1:

“Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.”.

Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

- i.** esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- ii.** medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- iii.** grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006 (sempre nel testo finale, risultante dalla legge di conversione) stabilisce che:

“La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le opera-

1. **Introduzione**

5
articolo



zioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.”

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che:

“Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.”

Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie

- 2.** Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lett. e) e all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.

Al momento alcuni farmaci industriali vendibili senza obbligo di ricetta medica, sono inseriti per tutte le loro indicazioni terapeutiche (Narcan, Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato 0,5%, Acqua PPI), o per alcune patologie (Tautux, Siccaflud, Salvituss, Levotuss, Danka) in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In attesa di una eventuale riclassificazione, si fa presente che anche tali farmaci possono essere venduti negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, ma non a carico del SSN. Si ricorda, infatti, che le ricette del SSN possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie.

Poiché l'art. 5 del decreto-legge 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non fa esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, è da ritenere che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrano nell'ambito di tale previsione normativa.

Anche i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di “medicinale”, come chiaramente precisato anche dal decreto legislativo n. 219/2006) possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto articolo 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base a una disciplina transitoria richiamata dall'art. 20 del predetto decreto legislativo n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995 (si veda, al riguardo, l'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 12 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinviengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsa-



bilità), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto articolo 5, essendo evidente che il decreto-legge 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.

Si ricorda che per la Provincia di Bolzano, è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali (comma 3 bis del medesimo articolo 5).

La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali. Infatti il decreto-legge, non prevedendo specifiche deroghe alle norme vigenti, non consente né alcuna preparazione farmaceutica, né la vendita di “formule officinali”, anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica. Si ricorda a tal riguardo che, come stabilito dall’ art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per “formule officinali” si intendono medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti della medesima farmacia.

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Anche se non è tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista è obbligato ad una assistenza “attiva” al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un’incertezza nel comportamento del cliente.

È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori nell’apposito spazio. È opportuno che il titolare dell’esercizio commerciale comunichi all’ordine dei farmacisti territorialmente competente le generalità del farmacista o dei farmacisti che svolgono le attività di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 223/2006, provvedendo in seguito agli eventuali, necessari aggiornamenti della comunicazione inviata.

La norma contenuta nell’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, per la parte in cui stabilisce che “È ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia”, deve intendersi operante anche negli esercizi commerciali previsti nell’articolo 5. Pertanto, nell’apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l’obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

Per “apposito reparto” deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione

3. **Presenza del farmacista**

4. **Self service**

5. **Apposito reparto**



medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.

6. Conservazione Devono essere rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell'eventuale magazzino annesso, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti (anche nel caso in cui i medicinali debbano essere conservati in frigorifero). Nella conservazione dei medicinali, sia nel punto vendita che nell'eventuale magazzino annesso, è obbligatorio attenersi alle condizioni di conservazione (indicazione di temperatura e condizioni ambientali) riportate in etichetta per ciascun farmaco. Ove necessario, in base alle condizioni ambientali, può essere opportuno prevedere la climatizzazione dell'intero esercizio commerciale.

Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura, l'area di conservazione dei medicinali va equipaggiata, se necessario, con apparecchi idonei. Controlli adeguati assicurano che tutta l'area di conservazione pertinente è mantenuta entro limiti di temperatura specificati.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per l'eventuale allestimento di un magazzino-deposito posto all'esterno dell'esercizio commerciale, destinato alla conservazione dei medicinali prima dell'avvio alla struttura o alle strutture di vendita, è necessaria l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso prevista dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (come modificato dal decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223).

7. Comunicazione di inizio attività Come già ricordato, il decreto-legge subordina l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie a una preventiva comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

Peraltro, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l'Agenzia Italiana del Farmaco, è opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale Agenzia.

Poiché, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, appare necessario, al fine di consentire l'espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio.

Per evitare duplicazioni di attività, è necessario che le modalità di invio della comunicazione prevista dall'articolo 5 siano inquadrare nelle disposizioni sulla tracciabilità del farmaco.

Il Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n. 2, del 4 gennaio 2005) ha istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo (Progetto Tracciabilità del farmaco).

Tale sistema di monitoraggio dei prodotti medicinali permetterà di loca-



lizzare in tempo reale la presenza di ogni singola confezione sul territorio nazionale e di tracciare i suoi percorsi nel sistema produttivo, distributivo e di smaltimento. L'utilizzo di questo sistema rafforza ed amplifica le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario.

Il comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto prevede che a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, sia assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco da pubblicare sul sito internet del Ministero stesso.

Pertanto, i soggetti giuridici titolari di siti logistici in Italia, che effettuano la distribuzione finale di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, devono includere nella comunicazione di inizio attività i dati necessari all'assegnazione di detto identificativo univoco. Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet del Ministero della salute (<http://www.ministerosalute.it>), nella sezione "Tracciabilità del farmaco", va inviata con raccomandata A/R al seguente indirizzo: (vedi a lato - ndr).

Si evidenzia la necessità di compilare tutti e tre gli allegati avendo cura di datare e firmare l'allegato 1 che costituisce la designazione della persona responsabile della comunicazione informatica.

Tutti coloro che hanno già inviato la comunicazione di inizio attività al Ministero della salute sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione, secondo le modalità previste nella presente circolare, entro il 31/10/2006. Il responsabile della comunicazione designato, a seguito della registrazione nell'area riservata del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) con le modalità disponibili sull'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute, potrà provvedere, attraverso apposite funzioni web, all'inserimento dei dati riferiti ai siti logistici in modo da ottenere automaticamente l'identificativo univoco di ciascun sito logistico.

Sul sito internet del Ministero della salute saranno pubblicati quotidianamente gli identificativi univoci assegnati ai diversi siti logistici, al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati.

Tenuto conto che, come già detto, le attività di vendita dei medicinali interessano anche l'Agenzia Italiana del Farmaco, la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, deve essere trasmessa anche al seguente indirizzo: (vedi a lato - ndr).

Con le stesse modalità, fatte salve eventuali istruzioni e richieste integrative diramate dalle Regioni e dai Comuni nell'ambito delle proprie competenze, tale comunicazione deve essere inviata anche alla Regione e al Comune in cui ha sede l'esercizio commerciale.

Ai fini del corretto funzionamento dell'intero sistema, è indispensabile comunicare tempestivamente, alle Autorità sopra indicate, ogni variazione intervenuta nei dati inviati, nonché la cessazione dell'attività di vendita. Anche il facsimile del modello di comunicazione della cessazione dell'attività è disponibile sul sito internet del Ministero della salute (<http://www.ministerosalute.it>), nella sezione "Tracciabilità del farmaco".

8. **Progetto** **tracciabilità** **del farmaco**

Ministero della salute

Progetto "Tracciabilità
del farmaco"

Piazzale dell'Industria, 20
00144 ROMA

Agenzia Italiana del Farmaco
Via della Sierra Nevada, 60
00144 Roma



9. Insegna Il legislatore non ha dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono medicinali o il reparto “dedicato” all’interno dell’esercizio. In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito l’uso della denominazione “Parafarmacia”, considerato che il termine è entrato nell’uso comune con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario. Non si ravvisano ostacoli all’utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (D.M. 1 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. n. 33, dell’ 8 febbraio 2002).

10. Pubblicità Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della Salute. L’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione può essere richiesta solo dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; peraltro anche il titolare dell’esercizio commerciale è responsabile della pubblicità irregolare effettuata nel punto vendita (si ricorda che in base al comma 15 dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro).

11. Altri riferimenti normativi di interesse La vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l’obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali. A questo riguardo si ritiene opportuno richiamare, innanzi tutto, l’attenzione sulle norme concernenti la farmacovigilanza, in particolare quanto previsto dall’articolo 132 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Si ritiene importante ricordare che l’articolo 443 del codice penale stabilisce che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (valore oggi, ovviamente, da calcolare in euro). Sanzioni penali sono previste dal decreto legislativo n. 219/2006 per altri comportamenti di particolare gravità, quale ad esempio la vendita di medicinali privi di autorizzazione all’immissione in commercio. Si ritiene opportuno sottolineare che il titolare dell’esercizio commerciale può acquistare i medicinali solo da soggetti autorizzati che siano regolarmente registrati nel sistema della tracciabilità del farmaco e quindi in possesso dello specifico identificativo univoco. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a rifornire gli esercizi commerciali che hanno regolarmente comunicato l’inizio dell’attività a questo Ministero ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, essendo evidente l’intento del decreto legislativo n. 219/2006 (vedasi articolo 105) di evitare che la non disponibilità per il pubblico di un medicinale dipenda dalla mancata fornitura ai venditori al dettaglio.



ARTICOLO 6

Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
 - a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
 - b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
 - c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti



dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.

Sintesi delle iniziative adottate in alcune città italiane: **ROMA, FIRENZE, BOLOGNA E MILANO**

Roma è stata la prima città a intervenire sulla "questione taxi" dopo la sollecitazione arrivata dalla legge 248/2006. Tre gli atti fondamentali che hanno mutato la situazione nella capitale: la deliberazione n. 493 del 6 settembre 2006; la n. 584 del 2 novembre; la bozza di Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea presentata il 22 dicembre 2006.

Nel documento 493 la giunta comunale romana ha deliberato: la creazione di turni integrativi con possibilità, per i titolari della licenza, di avvalersi di sostituti e l'attuazione di relative forme di controllo. Ha fissato, inoltre, l'istituzione di una tariffa prestabilita da e per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino; un servizio specifico dalla stazione Termini e un comitato permanente di monitoraggio. Con la deliberazione 584

ROMA



il Comune, in base al basso rapporto numerico tra taxi e abitanti, ha stabilito l'ampliamento del numero delle autovetture, con la concessione di altre mille licenze attraverso una graduatoria stabilita per concorso nel 2005. Infine è stato rielaborato un nuovo regolamento comunale, non ancora approvato, per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Il documento, oltre a integrare le novità in materia, stabilisce la stesura di un nuovo Codice di comportamento per i tassisti e di una Carta dei servizi.

Deliberazione n. 493 del 06.09.2006 della Giunta Comunale di Roma

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/delibere_taxi/delibera_taxi_roma.PDF

Deliberazione n. 584 del 02.11.2006 della Giunta Comunale di Roma

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/taxi%20roma.pdf

Bozza di Regolamento del Comune di Roma del 22.12.2006 per la disciplina degli Autoservizi pubblici non di linea

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/Regolamento%20comunale%20taxi%20roma.pdf

FIRENZE Un'ipotesi di protocollo di intesa sui taxi è stata firmata dal Comune di Firenze nel settembre 2006 per creare un servizio "con una dimensione più ampia rispetto a quello tradizionale".

Nel documento le parti si sono accordate sulla necessità di ripensare, con l'apertura di un tavolo di lavoro, la questione dei turni e dell'eventuale integrazione dell'orario di lavoro. Sono state, inoltre, ideate o perfezionate nuove tipologie di intervento come nel caso del taxi multiplo (almeno tre utenti in qualsiasi zona); collettivo (con accordi tra aziende); o a chiamata plurima (solo in alcuni punti della città). Sul versante delle licenze l'idea base, modificabile con successivi accordi, è quella di rilasciarne 30 temporanee, così da aumentare la flessibilità del parco macchine già circolante; a queste se ne aggiungeranno 60 straordinarie da assegnare tramite concorso. Tra gli ulteriori interventi previsti, anche la creazione di nuovi posteggi riservati, di corsie preferenziali e di tratte a tariffa predefinita in prossimità di stazioni e aeroporto.

Protocollo d'Intesa del 22.09.2006 per il servizio taxi nel Comune di Firenze

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/delibere_taxi/delibera_taxi_firenze.PDF



Il consiglio comunale di Bologna ha approvato, lunedì 11 dicembre 2006, la delibera per l'adozione del nuovo Piano generale del traffico urbano (Pgtu). All'interno del documento una sezione è dedicata al trasporto pubblico non di linea come i taxi o i "noleggi con conducente" (Ncc). Il Piano prevede per i taxi la disposizione di turnazioni integrative; il bando di concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze; l'utilizzo di mezzi aggiuntivi con facilitazioni per disabili; la creazione di forme innovative di servizio e la definizione di tariffe predeterminate. Tra gli impegni assunti da amministrazione e rappresentanti delle categorie, anche la progressiva sostituzione delle auto circolanti con mezzi a impatto ambientale ridotto; la prosecuzione di una "riflessione collettiva" sul trasporto pubblico; il miglioramento del monitoraggio dell'offerta taxi nella città.

BOLOGNA

Delibera del Consiglio comunale di Bologna



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/taxi%20bologna.pdf

Nel novembre 2006 il Comune di Milano e gli organismi rappresentativi della categoria tassisti hanno stipulato un accordo. Undici i punti indicati nel testo del documento. Tra questi:

MILANO

- **Monitoraggio.** Raccolta e monitoraggio di dati in tempo reale. Istituzione di un organismo paritetico per verificare l'andamento del servizio e i risultati ottenuti.
- **Turni.** Nuova articolazione dei turni per rispondere alle esigenze dell'utenza nelle fasce orarie o per eventi nelle quali vi è sbilanciamento tra domanda e offerta.
- **Sostituzione alla guida.** Introduzione di un turno integrativo svolto da una seconda guida.
- **Miglioramento della viabilità.** Rendere disponibile ai taxi le corsie riservate ai tram; rafforzamento della vigilanza per i divieti di circolazione e sosta.
- **Lotta all'abusivismo.** Potenziamento della repressione dell'abusivismo.
- **Sicurezza.** Previsione di risorse finanziarie per aumentare la tutela di tassista e passeggero.
- **Tariffe dedicate.** Sperimentazione su tratte particolari (Linate; Malpensa; fiera) di tariffe predeterminate con possibili agevolazioni per particolari categorie di utenti.

articolo 6

Accordo tra il Comune di Milano e gli organismi della categoria tassisti, sottoscritto in data 17.11.2006



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/taxi%20milano.pdf



ARTICOLO 7

Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Sintesi della circolare Aci 6/7/2006 sulle norme di **AUTENTICAZIONE PASSAGGI DI PROPRIETÀ**

L'Acì, con la lettera circolare n. 11898/P-Dsd del 6 luglio 2006, fornisce le istruzioni per l'applicazione del Decreto legge 223/2006 relativo alle nuove modalità di autenticazione degli atti sui beni mobili registrati. Spiega, in particolare, che l'autentica notarile non è più obbligatoria per la vendita e la costituzione di ipoteca su questi beni, e definisce "autorizzati all'autenticazione" gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli telematici, le delegazioni Acì, le imprese di consulenza automobilistica, gli uffici provinciali della motorizzazione e quelli provinciali dell'Acì che gestiscono il Pra. La sottoscrizione deve essere fatta dall'interessato in presenza del funzionario Pra il quale dovrà verificare l'identità a mezzo di un documento valido. Tutti gli uffici autorizzati devono predisporre uno o più sportelli dedicati all'autenticazione e compilare un repertorio cartaceo con gli atti eseguiti.

Circolare prot. 11898/P-DSD del 06.07.2006 dell'ACI

WWWW

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/Circolare%20ACI.%20art.%207.pdf



Nuove modalità di autenticazione degli atti di vendita sui **BENI MOBILI REGISTRATI**

OGGETTO: Art. 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.

*Circolare del Ministero dei Trasporti-
Dipartimento per i trasporti terrestri,
Direzione Generale per la
Motorizzazione, Divisione 6, prot.
n. 16090/08/08/01 del 10 luglio 2006*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, il cui art. 7 ("Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati") prevede:

- 1.** che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego;
- 2.** l'abrogazione dei commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Al riguardo, l'Automobile Club d'Italia - Direzione Centrale Servizi Delegati ha fornito alcune prime indicazioni di carattere generale con circolare prot. n. 11898/P-DSD del 6 luglio 2006, alle quali gli Uffici in indirizzo sono chiamati ad attenersi nel rispetto delle precisazioni contenute nella presente circolare.

Indipendentemente dal fatto che la formalità di trascrizione nel pubblico registro automobilistico rientri nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 358/2000 ("Sportello telematico dell'automobilista"), l'ACI ha evidenziato che l'autentica notarile non è più obbligatoria:

- per gli atti di vendita (anche ex art.2688 c.c.);
- per gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);
- gli atti di accettazione d'eredità.

Ne consegue che anche gli atti di rettifica, aventi ad oggetto atti autenticati con le nuove modalità, debbono essere autenticati con le medesime disposizioni previste all'art. 7 del decreto-legge in esame.

Viceversa, per la rettifica di atti notarili continua ad essere necessaria l'autentica del notaio.

La norma, inoltre, non contempla gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti d'usufrutto e uso, la cui autenticazione, peraltro, continua ad essere di esclusiva competenza dei notai.

Oltre ai notai, e per gli atti elencati al precedente par. A), sono legittimati a svolgere l'attività di autenticazione:

- 1.** gli Uffici Comunali;
- 2.** i titolari degli STA (Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici della Motorizzazione Civile, delegazioni ACI e Studi di consulenza automobilistica).

1
0
0
0
0
a
r
t
i
c
o
l
e

A.
**Atti per i quali
non è più obbligatoria
l'autentica notarile**

B.
**Soggetti abilitati
all'autentica
delle sottoscrizioni**



Per quanto di competenza di questa Amministrazione, e tenuto conto delle esigenze organizzative di ciascun Ufficio, si fa presente quanto segue:

- in fase di prima applicazione - in considerazione dell'immediata entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006 e la conseguente urgenza di dettare disposizioni applicative della stessa - si fa presente che può essere adibito alle attività di autenticazione, oltre al Direttore dell'UMC, esclusivamente il personale inquadrato nell'area C, in conformità a quanto indicato dal gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica - per l'elaborazione del D.P.C.M. previsto dall'articolo 1, commi 390 e 391 (oggi abrogati), della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);
- ulteriori e diverse disposizioni potranno essere impartite a seguito del necessario confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di questa Amministrazione.

C. Modalità di autenticazione

La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario, il quale accerta l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità i cui estremi sono riportati nel corpo dell'autentica, il quale deve altresì contenere:

- la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l'Ufficio);
- il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento del funzionario che ha proceduto all'autenticazione, nonché l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- la firma leggibile e per esteso del funzionario che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome;
- il timbro dell'Ufficio.

L'autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta; contestualmente, dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del nuovo certificato di proprietà e di aggiornamento della carta di circolazione, con procedura STA, presso il medesimo UMC in cui è stata effettuata l'autentica.

L'atto di vendita deve essere redatto, sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T.

Al riguardo, l'ACI ha reso noto che, nelle more dell'approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l'autentica notarile, barrando i dati nel modo indicato nell'Allegato 1.

Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, l'ACI ha altresì precisato che deve essere in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell'acquirente sia del venditore, utilizzando la formula d'autentica specificata nell'Allegato 2. L'attività del funzionario è comunque limitata all'autentica della firma e al controllo dei poteri di firma del venditore (ovvero, nel caso di firma bilaterale, dell'acquirente e del venditore).

Di conseguenza, il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore (o dell'acquirente), sia nel caso di persone giuridiche (es. amministratore unico della società) sia nel caso di persone fisiche (es. procura).

TABELLA 3

Percentuale di agenzie di consulenza automobilistica che autenticano direttamente gli atti di vendita dei veicoli

Tipologia di agenzia	%
Autentica direttamente gli atti	85,6
a partire da:	
luglio	73,8
agosto	3,1
settembre	5,1
ottobre	1,4
novembre	1,1
dicembre	1,1
Si rivolge ancora ad altri	14,4
di cui:	
ad un notaio	5,9
Totale	100,0
Area geografica	%
Nord	94,5
Centro	81,5
Sud e isole	85,0
In complesso	85,6
di cui:	
città con oltre un milione di abitanti	97,4

Fonte: Unicab, indagine ad hoc

Indagine Unicab svolta il 3-4.01.07 su un campione di 350 agenzie in tutte le aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Bari, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Catania, Palermo, Messina)



La norma in esame prescrive che l'autentica sia eseguita gratuitamente. Viceversa, come evidenziato dallo stesso ACI, sugli atti deve essere assolta l'imposta di bollo.

D. Costi

I funzionari addetti alle attività di autenticazione sono tenuti alla compilazione di un repertorio cartaceo degli atti autenticati presso l'Ufficio, utilizzando un registro conforme a quello esemplificato nell'Allegato 3; ciascuna pagina del repertorio deve essere vidimata dal Direttore dell'Ufficio, ovvero da altro funzionario delegato.

E. Repertorio

Il repertorio deve essere custodito secondo le modalità che saranno ritenute più idonee in termini di sicurezza.

Peraltro, ragioni di cautela suggeriscono, perlomeno nella attuale fase di sperimentazione delle nuove procedure, di conservare agli atti anche la copia delle autentiche effettuate.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questo Dipartimento qualsivoglia difficoltà operativa si verifichi nel corso di questa prima fase sperimentale delle nuove procedure, al fine di poter intraprendere opportune iniziative al riguardo.

IL CAPO DIPARTIMENTO (F.to Dott. Ing. Amedeo Fumero)

Una circolare dell'Interno per dirimere dubbi interpretativi **ATTI DI VENDITA E COSTITUZIONE GARANZIE**

Il dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare n. 3 del 27 ottobre 2006 per dirimere i dubbi interpretativi sulla conversione in legge dell'articolo del decreto Bersani relativo agli atti di vendita e di costituzione di diritti di garanzia sui beni mobili registrati. In particolare il documento spiega come, nel passaggio legislativo, l'onere a carico del dipendente pubblico sia stato ridotto alla sola autenticazione della sottoscrizione. In questo modo il dipendente dovrà solamente accertare l'identità di chi sottoscrive e attestare che l'atto sia avvenuto in sua presenza. Non è quindi obbligatoria, come inizialmente previsto, l'attività di accertamento o la valutazione del contenuto dell'atto.

Le legge, inoltre, prevede genericamente che il compito spetti agli uffici comunali e non ai soli dirigenti come disponeva la legge 266/2005. In questo modo è lasciata all'autodeterminazione degli enti la facoltà di individuare a chi, e in base a quali requisiti, assegnare questo incarico. Non è, infine, ritenuta necessaria, l'istituzione di un apposito repertorio degli atti.

Circolare n. 3 del 27 ottobre 2006 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno: autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi, articolo 7, decreto legge n. 223/2006

Circolare esplicativa n. 3 del 27.10.2006 del Ministero dell'Interno



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/circolari_passaggi_propr/circolare_n3_2006.pdf



ARTICOLO 9

Sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.

2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».



Decreto 22/12/2006 sul sistema informativo sui prezzi dei **PRODOTTI AGROALIMENTARI**



Il Ministro dello Sviluppo Economico ed Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



VISTO il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;



VISTO in particolare l'art. 9 del suddetto d.l. che prevede le "Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari"





per garantire l'informazione al consumatore sui prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari, ed in particolare: la messa a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture afferenti al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri; la diffusione dei dati aggregati raccolti anche mediante la pubblicazione sul sito internet e, mediante la stipula di convenzioni gratuite, su testate giornalistiche, emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia; il potenziamento delle attività del Consorzio obbligatorio Infomercati, istituito dall'art. 2 del d.l. 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, attraverso l'effettuazione, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, di rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari;

RITENUTO di dare immediata attuazione, in via sperimentale, alle disposizioni in questione sia attraverso la definizione delle modalità con cui le strutture afferenti alle due Amministrazioni, e cioè INFOMERCATI per quanto attiene al Ministero dello sviluppo economico e ISMEA per quanto attiene al il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con la individuazione condivisa delle iniziative che, nel rispetto delle relative competenze, ognuna realizzerà con l'intento di pervenire a sinergie intese a potenziare l'efficacia e l'efficiente utilizzo delle risorse impiegate;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio dello Stato e che l'eventuale finanziamento delle iniziative in esso individuate avverrà con successivi distinti atti;

DECRETANO

1. Sono approvate le direttive per l'avvio sperimentale del programma attuativo dell'art. 9 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contenute nell' allegato al presente provvedimento.

Art. 1

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Roma, lì 22 dicembre 2006

**Il Vice Ministro
dello sviluppo economico**

**Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali**

**ALLEGATO****DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE SPERIMENTALE DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 223 DEL 2006**

“Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari”

A. Definizione delle modalità di collegamento ai sistemi informativi di Infomercati ed Ismea

- 1.** Le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definiscono le modalità operative del collegamento, in via sperimentale, di un numero iniziale predefinito di Regioni e Comuni ai sistemi informativi di INFOMERCATI sui prezzi all'ingrosso ed ISMEA per i prezzi all'origine prevedendo:
- a.** che il collegamento avvenga a titolo gratuito;
 - b.** i livelli di accesso alle informazioni contenute nelle attuali banche dati INFOMERCATI ed ISMEA;
 - c.** l'eventuale interscambio delle informazioni in materia di prezzi di prodotti agro-alimentari raccolte da Regioni e Comuni a livello territoriale;
 - d.** la possibilità per le Regioni e Comuni interessati di richiedere servizi aggiuntivi con onere a loro carico;
 - e.** che la rilevazione e la diffusione delle informazione avvenga tutelando la riservatezza delle Imprese coinvolte e le prerogative dell'ISTAT.

B. Rilevazione dei prezzi al dettaglio

- 1.** Al fine di migliorare il livello di conoscenza dei prezzi di filiera dei prodotti agroalimentari, ed in particolare del comparto ortofrutticolo, la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico incarica INFOMERCATI di definire un progetto sperimentale, di durata triennale, per la rilevazione dei prezzi al dettaglio. I contenuti ed obiettivi del progetto, da approvare con decreto del competente Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, sono individuati in base alle seguenti indicazioni:
- a.** individuare le linee guida ed i contenuti dei programmi di rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti appositamente individuati prevedendone in via prioritaria la realizzazione in sei Comuni ubicati in Regioni che interessano l'intero territorio nazionale, distribuite tra Nord, Centro e Sud, individuando i Comuni coincidenti con i più significativi mercati ortofrutticoli, con successive fasi di aumento degli stessi;
 - b.** stabilire il termine entro cui devono essere concordati con le Regioni e/o i Comuni i programmi di rilevazione, che devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - i.** garantire la rispondenza dei prodotti di cui si rileva il prezzo all'ingrosso ed al dettaglio;
 - ii.** effettuare una rilevazione settimanale al dettaglio omogenea con quella all'ingrosso;
 - iii.** rilevare il prezzo al dettaglio nei diversi canali: distribuzione tradizionale, grande distribuzione organizzata e commercio su aree pubbliche;



- c. prevedere idonee misure per assicurare la compatibilità ed il trasferimento delle informazioni raccolte con l'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico;
- d. prevedere servizi aggiuntivi a richiesta di Regioni e Comuni, con onere a loro carico;
- e. determinare le modalità ed i tempi di diffusione delle informazioni raccolte in forma aggregata;
- f. definire la proprietà e la responsabilità del grado di attendibilità dei dati raccolti;
- g. ridefinire le modalità del collegamento delle Regioni e dei Comuni al sistema informativo INFOMERCATI implementato dei dati al dettaglio.

2. Per la realizzazione del suddetto intervento il Ministro dello sviluppo economico, individuerà un apposito stanziamento.

1. Ai fini della diffusione dei dati aggregati ottenuti dall'attuazione del progetto di cui al punto B), le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite INFOMERCATI ed ISMEA, stipulano convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

2. I siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di INFOMERCATI e di ISMEA evidenziano le informazioni raccolte relativamente alle rilevazioni origine-ingrosso-dettaglio.

3. La diffusione di dati non aggregati e di ulteriori informazioni da parte di INFOMERCATI ed ISMEA resta regolata dalle rispettive vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie.

1. Al fine di offrire al consumatore un maggiore livello di informazione in termini di fruibilità e chiarezza, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti INFOMERCATI ed ISMEA, definiscono d'intesa:

- a. un comune sistema di classificazione per almeno i primi 60 prodotti stagionali maggiormente consumati in Italia;
- b. preliminarmente alla definizione di tale sistema, una tabella di corrispondenza fra le nomenclature attualmente utilizzate;
- c. una univoca modalità di presentazione nei rispettivi siti istituzionali delle informazioni contenute nei rispettivi Osservatori ed il reciproco riferimento agli stessi.

origine

C.
Diffusione dei dati aggregati

D.
Razionalizzazione dei sistemi di rilevazione ed integrazione base informativa



ARTICOLO 10

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

articolo 10

1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».
5. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Una interpretazione dell'Associazione bancaria italiana **IN TEMA DI MODIFICHE UNILATERALI**

*Sintesi della circolare Abi del
7 agosto ritirata il 18 settembre 2006*

L'Abi (Associazione bancaria italiana) ha pubblicato una circolare il 7 agosto del 2006 per interpretare, a beneficio dei suoi associati, le di-



sposizioni contenute nel decreto legge 223/2006. Si è occupata, in particolare, di commentare le norme relative alla nuova formulazione dell'articolo 118 del Testo unico bancario (Tub) in tema modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Il documento è stato, però, ritirato dalla stessa Abi, circa un mese dopo, a causa delle osservazioni fatte il 14 settembre, con provvedimento n. 15908 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La circolare definisce, per prima cosa, l'**ambito di applicazione** delle disposizioni. Il nuovo articolo 118 si applica, secondo l'associazione, a tutti i contratti bancari di durata, intendendo come tali, quelli volti a creare con il cliente un rapporto duraturo nel tempo, sia esso determinato o indeterminato. Sono escluse, così, le pattuizioni che prevedono oneri economici legati a parametri scelti in anticipo dalle parti e quindi sottratte di fatto alla loro volontà. Non rimangono vincolati neanche i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e al servizio di consulenza su investimenti in strumenti finanziari che sono di fatto disciplinati da quanto già previsto dalla Consob.

La norma prevede, in generale, che per ritenere legittima la variazione non possa più essere considerata sufficiente la previsione contrattuale della possibilità concessa alla banca di mutare le condizioni di accordo, ma che debba sussistere un giustificato motivo. Questo può essere relativo sia a condizioni soggettive di una delle due parti (mutamento dell'affidabilità da parte del cliente, mutamento delle caratteristiche gestionali da parte della banca ecc.), sia a condizioni oggettive (variazioni dei tassi di politica monetaria, di altri parametri economici o di mercato). Tra le altre possibilità ipotizzate dall'Abi per avvalersi legittimamente dello ius variandi anche quella di una intervenuta modifica delle disposizioni legislative.

Per quanto riguarda le **modalità di comunicazione** al cliente, la norma dispone l'obbligo di avvalersi della forma scritta o di altro supporto durevole, precedentemente accettato dal cliente, intendendo sotto questa dicitura qualsiasi strumento che permetta di memorizzare e riprodurre le informazioni dirette personalmente al cliente. Ciò esclude, implicitamente, le comunicazioni impersonali come l'inserzione di avvisi nella Gazzetta ufficiale. Le comunicazioni possono avvenire attraverso strumenti periodici, come l'estratto conto, purché sia evidente, anche graficamente, la modifica, il suo motivo, i termini di decorrenza e il diritto al recesso.

Per quanto riguarda l'effettiva **entrata in vigore della variazione** al contratto, la circolare interpreta come momento di inizio la scadenza del termine di preavviso, senza la necessità di attendere gli ulteriori 60 giorni concessi per potersi avvalere del diritto di recesso. Questo perché, altrimenti, il diritto riconosciuto dalla norma di recedere alle condizioni "precedentemente praticate" non avrebbe di fatto senso. L'imposizione, invece, dell'azzeramento delle spese di chiusura del rapporto viene interpretata come limitata a quelle strettamente inerenti il rapporto e non a quelle generate da ulteriori servizi precedenti alla chiusura.

Qualche dubbio, infine, è espresso sulle disposizioni relative alla modifica dei **tassi di interesse** che deve riguardare "contestualmente" sia



quelli debitori che quelli creditori. L'incertezza è se la "contestualità" del cambio debba riguardare entrambi i tassi, ma solo all'interno di uno stesso rapporto, oppure debba riguardare rapporti diversi di un solo cliente.

Come anticipato la **circolare è stata sospesa** il 18 settembre 2006 a seguito della richiesta pervenuta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare sono state contestate le interpretazioni relative al giustificato motivo nello ius variandi; al diritto di recesso; alla determinazione delle voci da includere nella nozione di spese e di penalità; alla variazione dei tassi di interesse. L'Abi ha comunque precisato che la circolare non era una delibera, ma era stata redatta dagli uffici tecnico-legali e non aveva l'obiettivo di indurre le associate a una interpretazione univoca delle norme in questione, quanto di dare una prima risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dalle banche a causa di presunte ambiguità del testo legislativo.

Circolare ABI del 7 agosto 2006 (poi ritirata dall'ABI stessa il 18.09.2006)



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/Circolare%20ABI.pdf

Un sostanziale accordo sull'abolizione dei **COSTI DI CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI**

*Sintesi del resoconto delle riunioni
del 30 ottobre, 22 novembre
e 5 dicembre 2006
del Tavolo tecnico Ministero dello
Sviluppo Economico-ABI-
Delegati CNCU*

A seguito del triplice incontro avvenuto tra ministero dello Sviluppo economico, Abi e delegati del CNCU, è stato stilato un resoconto delle riunioni del cosiddetto Tavolo tecnico per il monitoraggio e la consultazione dell'attuazione delle nuove disposizioni sui servizi bancari.

Dal confronto è emerso un sostanziale accordo sia sulla eliminazione delle spese di chiusura di conti correnti bancari e dei relativi contratti accessori, sia sulla possibilità di corrispondere soltanto gli eventuali costi vivi sostenuti dalla banca per la disattivazione di servizi dipendenti da altri soggetti.

Più problematica la discussione relativa all'estinzione e all'eventuale trasferimento del **conto titoli**. Se i rappresentanti dei consumatori vorrebbero l'assimilazione ad accessorio dei conti correnti (quindi senza spese di chiusura), per l'Abi è necessario considerare le spese per le operazioni di trasferimento imposte dal Monte Titoli. La possibile soluzione indicata durante il Tavolo tecnico è di accettare solo i reali costi, fissati in 30 centesimi di euro per ogni singola transazione di "codice titoli". Legata a questo problema è stata rilanciata anche l'iniziativa lanciata dal consorzio Patti Chiari con il **progetto "Cambio conto"** che prevede una gestione dei trasferimenti fatta solo dalle banche, senza aggravii economici o burocratici a carico del cliente.

Diversità di posizioni tra le parti è stata registrata sulla questione della qualifica dei **mutui** come contratti di durata. Se definiti in questo modo



i nuovi provvedimenti porterebbero alla eliminazione delle penalità per eventuali chiusure anticipate, pratica, invece, ritenuta necessaria dalle banche per rifondere l'ente creditizio della perdita dovuta alla cessazione prematura del rapporto così come disciplinato dall'articolo 40 del Testo unico bancario.

Maggior sintonia è stata, invece, riscontrata sulla necessità di una **comunicazione diretta e personale** al cliente in caso di modifica delle condizioni contrattuali, ma con la necessità di chiarire meglio cosa possa rientrare nella fattispecie di "giustificato motivo" e di "contestualità nell'adeguamento dei tassi senza pregiudizio del cliente".

Resoconto riunioni Tavolo tecnico MSE-ABI-CNCU



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/CittadinoConsumatore/allegati_ras/Resoconto_tavolo_tecnico_MSE.pdf

articolo 10



ARTICOLO 14 E 14 BIS

Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Articolo 14: integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Le modifiche all'articolo 14 della legge 287/90 istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato apportate dall'articolo 14 della legge 248/06

1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. (Misure cautelari).

- 1.** Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
- 2.** Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
- 3.** L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

Art. 14-ter. (Impegni).

- 1.** Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
- 2.** L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
- 3.** L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
 - a)** si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
 - b)** le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
 - c)** la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».

Le modifiche all'articolo 15 della legge 287/90

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«**2-bis.** L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa



pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».

Art. 14-bis.

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.

Articolo 14 bis: Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Le modifiche all'articolo 14 della legge 287/90 apportate dall'articolo 14 bis della legge 248/06

Il provvedimento dell'Autorità antitrust SULLE MISURE CAUTELARI

Applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 Provvedimento n. 16218

L'autorità garante della concorrenza e del mercato
Nella sua adunanza del 14 dicembre 2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTA l'opportunità di definire l'ambito e le procedure di applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

articoli 14 e 14 bis



DELIBERA di adottare la “Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e la relativa comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Fabio Cintioli)

IL PRESIDENTE
(F.to Antonio Catricalà)

ALLEGATO

Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

*1) Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
«legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240;
«Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all’articolo 10 della legge.*

2) Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.

Premessa ¹

Con la presente comunicazione l’Autorità intende fornire alcune prime indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ².

Ai sensi di detto articolo “Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari”.

In linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario, l’adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata l’esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della sussistenza di un’infrazione e l’idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza.

Procedura per l’adozione di misure cautelari

L’Autorità, qualora ritenga prima facie sussistenti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, avvia il procedimento, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti.

Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell’audizione, che è comunicata alle parti interessate.

Valutati gli elementi acquisiti, l’Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.



Procedura per l'adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza

Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l'intervento, l'Autorità adotta, anche contestualmente all'avvio dell'istruttoria, misure cautelari provvisorie.

Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio.

Valutate le argomentazioni delle parti, l'Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.

Il provvedimento dell'Autorità antitrust **SU IMPEGNI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

Procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90 Provvedimento n. 16015

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Nella sua adunanza del 12 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTA l'opportunità di definire le procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di rendere edotte le imprese circa le modalità di presentazione degli impegni e le procedure per la valutazione degli stessi;

DELIBERA di adottare la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287", il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e la relativa comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Fabio Cintioli)

IL PRESIDENTE
(F.to Antonio Catricalà)

articoli 14 e 14bis



ALLEGATO

Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14 ter della legge n. 287/90

Premessa¹

1) *Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: «legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240; «Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.*

2) *Pubblicata in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.*

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"² ha introdotto l'articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi di detto articolo "Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione". Con la presente comunicazione l'Autorità intende fornire alle parti interessate alcune prime indicazioni circa le procedure da adottarsi nell'applicazione dell'art. 14 ter della legge.

Presentazione preliminare degli impegni

Le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE che intendano proporre all'Autorità degli impegni perché sia valutata la loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria medesima, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi.

A seguito di tale presentazione preliminare le parti interessate potranno essere sentite dalla Direzione competente esclusivamente al fine di fornire le precisazioni o i chiarimenti che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti.

In ogni caso, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'art. 14 ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti.

La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione di un formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge e sul sito Internet dell'Autorità.

Procedure per la valutazione degli impegni

Qualora l'Autorità non deliberi il rigetto per manifesta infondatezza degli impegni proposti dispone, con delibera, la pubblicazione sul sito Internet dei medesimi impegni.

Con tale delibera l'Autorità determina altresì il termine entro il quale



dovrà essere presa la decisione, salvo esigenze di proroga.

I terzi interessati potranno presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet.

Nel caso in cui necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione competente potrà formulare delle richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni.

Decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione degli impegni, le parti interessate potranno rappresentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e - per tener conto di esse - potranno introdurre modifiche accessorie agli impegni.

Nel termine stabilito l'Autorità assume la propria decisione in merito agli impegni.

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90

(indicare se "Versione preliminare" o "Versione definitiva")

Numero del Procedimento

...

Parte del procedimento

...

Fattispecie contestata

...

Mercati interessati

...

Descrizione degli impegni proposti:

Impegni strutturali

...

Impegni comportamentali

...

Eventuale periodo di validità

...

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

...



Il provvedimento dell'Autorità antitrust per l'adozione di **UN PROGRAMMA DI CLEMENZA**

Articolo 15, comma 2 bis, legge 287/90

Avviso di consultazione pubblica

L'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità definisca con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta, nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.

In attuazione di tale norma, l'Autorità ha predisposto una bozza di programma di clemenza, accessibile attraverso il link di seguito indicato. L'Autorità invita i soggetti interessati ad esprimere le proprie osservazioni entro l'8 gennaio 2007.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti del programma di clemenza.

L'ambito di applicazione della bozza di programma è limitato alle intese orizzontali segrete, in quanto esse costituiscono le infrazioni più gravi del diritto della concorrenza e presentano particolari difficoltà di accertamento. Per tali ragioni, appare necessario fornire adeguati incentivi alle imprese, affinché desistano da tali condotte illecite, ne denuncino l'esistenza all'Autorità e cooperino nell'accertamento dell'infrazione.

Il programma prevede l'immunità totale dalle sanzioni per l'impresa che per prima fornisca spontaneamente all'Autorità evidenze decisive in ordine all'esistenza di un cartello segreto, di cui l'Autorità non disponga. Il contenuto della domanda di accesso al beneficio dell'immunità totale è individuato nel programma.

Peraltro, anche qualora il contributo prestato non soddisfi tutti i requisiti necessari per poter beneficiare dell'immunità totale, il programma prevede che le imprese che prestino all'Autorità una cooperazione qualificata nell'accertamento dell'infrazione beneficino di una riduzione dell'importo della sanzione, in misura di regola non superiore al 50%. Per poter accedere a questa forma di trattamento favorevole, occorre che le informazioni e le evidenze documentali prodotte dall'impresa rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l'impianto probatorio di cui l'Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione. Nella valutazione qualitativa dell'apporto delle imprese, si tengono in considerazione la tempestività della collaborazione dell'impresa, in relazione sia alla fase del procedimento che al comportamento delle altre imprese coinvolte, e la valenza probatoria del materiale prodotto.

All'impresa che adempia a tali oneri probatori viene comunicato l'accoglimento della domanda, con decisione condizionata al rispetto delle ulteriori condizioni di accesso al trattamento clemenziale. In particolare, è necessario che essa cessi immediatamente di partecipare all'infrazio-



ne, salvo che l'Autorità richieda di non sospendere taluni comportamenti. Inoltre, l'impresa che intenda accedere al regime di clemenza deve cooperare con l'Autorità per l'intera durata del procedimento istruttorio, fornendo tempestivamente tutte le informazioni rilevanti e gli elementi di prova di cui venga in possesso e rispondendo ad ogni richiesta che possa contribuire all'accertamento dei fatti rilevanti. Non possono beneficiare di alcun trattamento favorevole le imprese che - prima della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria - distruggano o alterino informazioni o documenti rilevanti o che informino le altre parti dell'intesa sull'esistenza e sul contenuto della domanda di trattamento favorevole.

È possibile che un'impresa che intenda chiedere l'accesso al beneficio della non imposizione delle sanzioni non sia in grado di produrre immediatamente gli elementi di prova necessari per assolvere il relativo onere probatorio, ma possa procurarseli in breve tempo. In tal caso, al fine di non pregiudicare la propria possibilità di accedere al beneficio, essa può presentare una domanda incompleta, richiedendo all'Autorità la fissazione di un termine per il perfezionamento della domanda con la produzione degli elementi informativi e documentali rilevanti (c.d. marker). Qualora la richiesta di un marker sia accolta e la domanda sia perfezionata entro il termine stabilito dall'Autorità, essa si considera pervenuta in forma completa alla data di accoglimento della richiesta.

Inoltre, la bozza di programma tiene conto dell'onere connesso alla necessità di presentare una serie di domande di accesso al trattamento favorevole, quando la fattispecie interessi più paesi dell'Unione Europea. Per questa ragione, la bozza di programma di clemenza prevede che nelle ipotesi in cui la Commissione sia nella posizione più idonea per la trattazione del caso e la conduzione del procedimento, in quanto la fattispecie incide sulla concorrenza in più di tre Stati membri, l'impresa che abbia già presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni può presentare all'Autorità un'analoga domanda di trattamento favorevole, redatta in forma semplificata, qualora essa ritenga che anche l'Autorità sia in una posizione idonea ad intervenire nella fattispecie.

Infine, il programma prevede che le domande di trattamento favorevole si presentano normalmente in forma scritta. Tuttavia, laddove sussistano fondate ragioni, l'Autorità può autorizzare l'impresa a presentare la relativa domanda in forma orale, benché ciò non esenti l'impresa dalla produzione di tutti gli elementi documentali rilevanti in suo possesso.

articoli 14 e 14bis

Il secondo pacchetto liberalizzazioni: **l'azione informativa sulle decisioni del Governo**

Estratto delle schede pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007.

- ▶ Per rendere migliore la vita di tutti i giorni
- ▶ Per eliminare le barriere all'accesso dei giovani alle attività economiche
- ▶ Per favorire la crescita economica (investimenti e occupazione)
- ▶ Per rendere l'Italia più competitiva nel mondo

Nuove tutele per il cittadino-consumatore

Imprese e mestieri più liberi

Impresa più facile





LE NUOVE MISURE

Ancora più tutele per il cittadino consumatore

Il pacchetto di misure (del quale presentiamo in dettaglio la parte attinente alla tutela del consumatore e alla promozione della concorrenza) è anche il frutto delle numerosissime segnalazioni di singoli cittadini e associazioni giunti al Ministero dello Sviluppo Economico e al Governo dopo il provvedimento di questa estate.

Le norme seguono l'orientamento comunitario e tengono conto delle segnalazioni e dei risultati cui sono giunte molte indagini conoscitive dell'Antitrust in materia di eliminazione degli ostacoli alla concorrenza.

Le nuove misure sono contenute nel Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007 e in un disegno di legge annunciato.

TABELLA 1

Ostacoli alla concorrenza eliminati e pareri Antitrust esaminati

Telefonia mobile	costi di ricarica	IC 15 novembre 2006
Trasporto aereo	pubblicità tariffa netta	IC 27 aprile 2005
Assicurazioni	esclusività distribuzione ramo danni informazioni ministeriali su tariffe	AS 16 gennaio 2007 AS 28 luglio 2006
Distribuzione carburanti	distanze minime vincoli abbinamento commercio e precedenti	AS 18 gennaio 2007 AS 10 novembre 2004
Agenti di commercio	limitazioni accesso attività	AS 24 ottobre 2001
Autoscuole	contingente numerico	AS 29 maggio 1997
Appalti tav	affidamento diretto in concessione	AS 12 febbraio 2002

Legenda

IC: Indagine conoscitiva (avviata o conclusa)

AS: Parere o segnalazione al Parlamento e al Governo



La trasparenza è d'obbligo: il costo della ricarica deve corrispondere al traffico telefonico acquistato

TELEFONIA MOBILE

Art. 1
decreto legge

Per la ricarica dei cellulari si paga quello che si consuma: stop ai costi fissi e ai contributi per la ricarica di carte prepagate (anche via bancomat o in forma telematica) aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.

Il credito telefonico delle carte prepagate non può più avere una scadenza (oggi è generalmente pari a 12 mesi).

Il governo risponde alla petizione dei consumatori alla Commissione Ue che ha ormai superato le 810.000 firme.

Le offerte tariffarie dei differenti operatori della telefonia mobile devono evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico per consentire ai consumatori un adeguato confronto.

Gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro offerte commerciali, sia i contratti già stipulati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma.





TELEFONIA INTERNET E TV

Art. 1
decreto legge

Libertà di recedere dal contratto



Viene meno l'obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell'operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi).

Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in caso di inosservanza.

cittadinoconsumatore



Trasparenza sui prezzi dei carburanti e avvisi tempestivi in caso di incidenti

PREZZI DEI CARBURANTI

Art. 2
decreto legge

Tabelloni posti all'inizio e lungo la tratta di strade e autostrade daranno informazioni su:

- 1) listino prezzi comparati dei costi dei carburanti delle stazioni di servizio presenti lungo il percorso;
- 2) gravi limitazioni del traffico che saranno segnalate prima del pagamento del pedaggio.

Apposite convenzioni consentiranno all'automobilista di ricevere le stesse informazioni anche via radio e sms.

Il Ministero dei Trasporti sottopone al Cipe una proposta per disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di questi nuovi strumenti di informazione e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia.



**TARIFFE
AEREE****Art. 3**
decreto legge

**Stop a offerte non trasparenti.
Le compagnie devono indicare
il prezzo effettivo del servizio
(prezzo netto + componenti del supplemento)**



Il cittadino ora non sarà più “sedotto” da offerte ingannevoli. Numerose sono, infatti, le offerte promozionali nelle quali il prezzo netto figura in un campo decisamente visibile al cittadino e, invece, il supplemento (spesso denominato “tasse” senza specificare di cosa si tratti) figura in un campo visivo minimale, oltre ad essere indicato con caratteri minuscoli. Un supplemento che porta il prezzo effettivo per il consumatore a lievitare enormemente.

Saranno vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma simili offerte e messaggi saranno sanzionati quali pubblicità ingannevole.

Le compagnie aeree dovranno anche indicare quanti posti sono disponibili al prezzo indicato nella promozione e per quali delimitati periodi è valida l’offerta.



Finisce “la caccia” alla data di scadenza

ALIMENTI CONFEZIONATI

Art. 4
decreto legge

Finalmente la data di scadenza dei prodotti alimentari confezionati salterà agli occhi immediatamente.

L'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari deve essere posta sulla confezione in uno spazio facilmente individuabile e deve essere chiaramente leggibile al pari delle cifre che indicano la quantità di prodotto. La scadenza deve essere stampata in modo indelebile. (Oggi, in molti casi, la data di scadenza è praticamente invisibile).

Le industrie alimentari avranno 180 giorni dall'entrata in vigore della norma per modificare le confezioni dei prodotti.





ASSICURAZIONI

Art. 5
decreto legge

Agenti plurimandatari anche per il ramo danni

Stop al vincolo di durata decennale per polizze ramo danni

Stop a peggioramento immotivato della classe bonus-malus Rc auto

Con un click metti a confronto le polizze Rc auto



■ agenti plurimandatari anche per il ramo danni (decreto legge)

Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni.

Si estende così a tutto il ramo danni (incendio, furto, infortuni ecc...) il divieto previsto dall'art. 8 della legge 248/06 di questa estate e che scatterà dal 2008 per le polizze Rc auto. L'obiettivo è quello di aumentare il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da parte del consumatore.

■ stop al vincolo di durata decennale per polizze ramo danni (decreto legge)

Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile.

Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi.

In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente.

In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore.

■ stop a peggioramento immotivato della classe bonus-malus Rc auto (decreto legge)

Un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc auto (o in ragione dell'acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa) mantiene la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio, a prescindere dal tempo trascorso, nel caso di interruzione.

In caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l'effettiva responsabilità.



Nei casi in cui questo non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.

Le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità.

■ con un click metti a confronto le polizze Rc auto (decreto legge)

I consumatori potranno avere informazioni tempestive sulle tariffe presenti sul mercato

Il Ministero dello Sviluppo economico, utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall'Isvap, organizzerà un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo individuale.

A questo proposito l'indagine conoscitiva compiuta dall'Antitrust nel 2003 parla chiaro: "è necessario - scrive - che si sviluppino strumenti in grado di agevolare il confronto tra le polizze offerte atti a ridurre il gap informativo del consumatore consentendo a quest'ultimo di scegliere l'offerta maggiormente corrispondente alle proprie preferenze".

La scarsa mobilità del consumatore, a dispetto della grande varietà di offerte e dei relativi prezzi, mostra l'esistenza di difficoltà e costi nel trovare il preventivo migliore, tali da risultare più elevati dei benefici attesi.

Per colmare questa lacuna informativa il Ministero organizzerà, sulla base dei dati forniti dall'Isvap, un servizio informativo sul proprio sito internet, per consentire ai singoli consumatori di ottenere direttamente una comparazione fra i prezzi finali delle diverse compagnie applicabili al proprio profilo individuale.

**MUTUI
IMMOBILIARI****Art. 6**
decreto legge**Salta l'autentica notarile
e tempi più rapidi per l'estinzione
dell'ipoteca**

Dopo aver pagato interamente il mutuo bancario il cittadino-consumatore non dovrà più affrontare nuove spese per avere la piena disponibilità del proprio immobile.

Per cancellare l'ipoteca sulla casa, una volta estinto il mutuo contratto con la banca, non è più necessaria l'autentica del notaio. D'ora in poi l'istituto di credito dovrà semplicemente comunicare entro 30 giorni l'avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria, che provvederà d'ufficio alla immediata cancellazione dell'ipoteca.

Gli operatori avranno 60 giorni dall'entrata in vigore della norma per adeguarsi alle nuove disposizioni.

cittadinoconsumatore



Gli acquirenti della prima casa possono richiedere l'estinzione anticipata

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI SENZA PENALE

Art. 7
decreto legge

La norma tutela gli acquirenti della prima casa, prevedendo che possano richiedere l'estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto con la banca senza pagare la penale.

Per i mutui che verranno stipulati dall'entrata in vigore della norma ogni clausola contraria sarà nulla di diritto.

L'Abi e le associazioni dei consumatori definiranno i modi per riportare ad equità i contratti di mutuo già stipulati, anche mediante la soppressione delle clausole penali.





PORTABILITÀ DEL MUTUO

Art. 8
decreto legge

**Chi ha contratto un mutuo può trasferirlo
ad altra banca senza perdere i benefici fiscali**



La norma chiarisce la possibilità per chi ha contratto un mutuo di trasferirlo alla banca con cui stipula un nuovo contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, e senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa.



Accesso libero all'attività di:

parrucchiere
estetista
pulizia
disinfezione
facchinaggio
autoscuola

**IMPRESE
E MESTIERI
PIÙ LIBERI**

Art. 10
decreto legge

Per accedere è sufficiente fare la dichiarazione di inizio attività.

Saltano i criteri della distanza minima e i parametri numerici prestabiliti.

Nel caso di parrucchieri, barbieri ed estetiste restano necessari i requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Parrucchieri, barbieri ed estetisti sono liberi di decidere se e quando stare chiusi durante la settimana.

Nel caso di imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio restano necessari, ove già richiesti, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Queste attività possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

Nel caso delle autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi già previsti. Le autoscuole, inoltre, sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa nuova norma gli enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti.



imprese più libere



GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Art. 10
decreto legge

Per esercitare questa attività basta attestare i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali: salta la necessità di autorizzazioni preventive scompare l'obbligo di essere residenti stop ad un eventuale tetto numerico



Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza.

Per fare la guida turistica o l'accompagnatore bisogna avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali.

I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente non sono tenuti a svolgere un esame abilitante per l'esercizio dell'attività di guida turistica o culturale, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di conoscenze linguistiche.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma, le Regioni e gli Enti locali devono adeguare le disposizioni normative e regolamentari ai nuovi principi.



Spariscono vincoli di distanza minima, parametri numerici e limiti all'abbinamento oil e non oil

IMPIANTI DI DISTRIBU- ZIONE CARBURANTI

disegno di legge

L'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti.

Lo scopo è quello di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore.

Non si potrà impedire, con vincoli amministrativi, agli imprenditori di vendere prodotti e servizi ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto della sua attività.

Gli imprenditori possono avvalersi di questa nuova facoltà nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il fine della norma è quello di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato. Ed anche quello di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.

Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai nuovi principi introdotti entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.



imprese
imprenditori



GPL

Chi utilizza il Gpl nelle proprie abitazioni non sarà più obbligato a rifornirsi dall'azienda distributrice che ha installato il serbatoio

disegno di legge



I serbatoi non potranno più essere installati in comodato d'uso con il vincolo di esclusiva sul rifornimento di Gpl per un determinato numero di anni (spesso 10).

Ora il serbatoio dovrà essere concesso in locazione e il titolare dell'utenza avrà la facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza.

cittadinoconsumatore



**Diminuisce il contante in circolazione:
meno rischi per il cittadino e meno “nero”
nell’attività economica**

**Tempi più celeri per cittadini e imprese
che ricevono pagamenti dalla P.A.**

L’Italia si avvicina agli altri paesi europei

**ESTENSIONE
DEI
PAGAMENTI
CON SISTEMI
ELETTRONICI**

disegno di legge

Per favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari ed amministrativi che derivano dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, sarà riordinata la disciplina sui sistemi di pagamento.

La disciplina dovrà consentire:

1. la progressiva “tracciabilità” dei pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione da attuare con la previsione dell’obbligo, per queste ultime, di attrezzarsi per consentire pagamenti con modalità elettroniche nonché attraverso servizi telematici e telefonici;
2. l’introduzione graduale, invogliata da opportuni incentivi anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche, delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
3. la previsione di un limite massimo, superato il quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e i compensi, comunque corrisposti, in via continuativa non possono essere corrisposti in contanti;
4. la previsione di misure agevolative per ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici anche mediante la previsione di incentivi fiscali, nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo, della disciplina concernente l’imposta di bollo gravante sui servizi bancari;
5. il superamento dell’obbligo di trasmissione dell’elenco clienti-fornitori conseguente all’utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita Iva.

Nota Bene: ad oggi in Italia le transazioni in contante rappresentano numericamente il 90% del totale, a fronte di una media dei principali paesi Ue pari al 69,3%. Nel nostro Paese, inoltre, il sommerso è pari al 26,2% del Pil, contro una media Ue del 17,9%.



cittadinoconsumatore

**ATTIVITÀ
DI INTERME-
DIAZIONE
D'AFFARI**

disegno di legge

**L'accesso sarà più facile e più veloce:
scompare l'obbligo di iscrizione a ruolo o elenchi,
basta fare la dichiarazione di inizio attività
e avere i requisiti professionali**



Le attività di intermediazione commerciale (la presente norma riunifica in questo settore le seguenti figure professionali: l'agente di affari in mediazione; l'agente immobiliare; l'agente d'affari; l'agente e il rappresentante di commercio; il mediatore marittimo; lo spedizioniere; il raccomandatario marittimo) possono essere svolte semplicemente dopo aver presentato la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio e per conoscenza alla Questura, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

Le Camere di Commercio, verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa; e in tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

Per un giovane che vuole iniziare a svolgere una di queste attività non saranno più necessarie due diverse iscrizioni: una al Ruolo professionale e una al Registro imprese delle camere di commercio.

imprese più veloci



LE ALTRE DISPOSIZIONI

Procedure più semplici: meno difficoltà con lo Stato

Non finiscono qui le tematiche toccate dalle nuove disposizioni in tema di liberalizzazioni. Quelle oggetto specifico dell'esame del Quaderno informativo sono direttamente applicabili sin dall'entrata in vigore del relativo decreto legge e attengono fundamentalmente alle nuove tutele per il cittadino-consumatore.

Altre disposizioni riguardano aspetti più propriamente diretti alle imprese o che sono contenute in un disegno di legge del governo e riguardano aspetti che saranno oggetto di un più approfondito dibattito parlamentare. Tre le parti nelle quali tali ulteriori aspetti sono stati suddivisi. La prima riguarda ancora le nuove tutele per il cittadino-consumatore ed estende l'ambito di disciplina, oltre a quanto già esposto. In tale parte rientrano:

- **Procedure più semplici per gli indennizzi destinati alle famiglie con invalidi civili minori.** Le domande di rimborso per le spese dovute alla frequenza delle scuole non dovranno più essere rinnovate ogni anno.
- **Sparisce il Pubblico registro automobilistico (Pra)** visto che la sua funzione di anagrafe dei veicoli è già assolta dalla motorizzazione civile. Non sarà più necessario il "foglio complementare" con risparmi di tempo e soldi. I dipendenti del Pra usufruiranno della mobilità in altri enti pubblici non economici dello stesso capoluogo.

La seconda parte di norme di futura approvazione riguarda, invece, interventi per una maggiore libertà nella creazione, nello sviluppo e nello svolgimento dell'attività di imprese e mestieri, nonché per una migliore gestione da parte dello Stato. In questa categoria troviamo:

- **Primi passi verso la creazione di una "Borsa del gas".** Le piccole e medie imprese potranno comprare gas on line senza dover andare oltre frontiera. Tutti i nuovi importatori di gas dovranno offrire al mercato on line una percentuale del volume importato.
- **Affidamenti contrattuali.** Le amministrazioni devono corrispondere un indennizzo se revocano atti che incidono su rapporti stipulati precedentemente con i privati. Questi avranno diritto però solo alle spese già effettuate dal privato e non al risarcimento dell'intero danno. Il danneggiato non potrà chiedere risarcimento per la parte in cui lui stesso ha concorso al danno.
- **Personalizzazione delle auto.** Più facile modificare le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore salvo specifici divieti. Previste sanzioni da 357 a 1.433 euro, con eventuale ritiro della patente, per modifiche alle caratteristiche del veicolo riportate nel certificato di omologazione.

Verso un approfondito dibattito parlamentare per le norme previste dal disegno di legge

Più libertà e migliore gestione nell'attività di impresa



- **Tav.** Ritorno alle gare pubbliche europee per scegliere l'offerta economica più conveniente a tutela dell'interesse pubblico. Previsti risparmi per lo Stato e velocizzazione dei tempi. Revocate le concessioni per alcune tratte come la Milano-Verona e la Milano-Genova.

Far nascere un'impresa sarà più veloce

Il terzo pacchetto di semplificazioni riguarda, invece, le misure per una "impresa più facile". Queste semplificazioni, occupandosi della fase costitutiva dell'impresa, rappresentano un possibile completamento della legge "Capezzone" ("**Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività**") (A.C. n. 1428), attualmente all'esame della Camera, che tratta, invece, della fase dell'insediamento produttivo. Le ulteriori misure riguardano:

- **Autocertificazione delle imprese.** Una nuova impresa può nascere in un giorno. Con un'unica comunicazione al registro delle imprese saranno sostituiti tutti gli adempimenti amministrativi finora previsti. Verrà rilasciata in tempo reale una ricevuta che darà il via libera istantaneo alla nuova attività.
- **Impianti produttivi.** Al titolare di un'attività di produzione di beni e servizi basterà una dichiarazione unica che attesti i requisiti di conformità dell'impianto per avere il via libera ai lavori.
- **Altre semplificazioni per le imprese.** Sono previste, tra le altre, l'abolizione di alcune certificazioni e procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione anti-incendio.
- **Semplificazione delle procedure per le piccole cooperative.** Eliminato sia l'onere di redigere il bilancio straordinario che quello di farlo certificare dopo la perdita della prevalenza mutualistica.
- **Sviluppo del mercato finanziario e sostegno alla crescita delle imprese.** Nel disegno di legge sono previsti sgravi fiscali per le aziende che aprono il proprio capitale ai fondi di "private equity" e a quelle che vogliono quotarsi in Borsa.
- **Banche.** Prevista la nullità della clausola di massimo scoperto ovvero quell'interesse che la banca applica per tenere a disposizione del cliente una determinata cifra per un tempo stabilito.
- **Scuole.** Gli istituti tecnici professionali tornano a essere una scuola secondaria con pari dignità rispetto ai licei. Sarà possibile istituire, in ciascuna provincia, i "Poli tecnico-professionali". Ci saranno agevolazioni fiscali per le donazioni fatte in favore delle istituzioni scolastiche.
- **Riordino degli istituti tecnici e professionali.** Maggiori collegamenti con il mondo del lavoro, riduzioni indirizzi di studio, creazione di un "Comitato tecnico" e istituzione di un "Fondo perequativo".
- **Agevolazioni per le imprese dello spettacolo.** Saranno considerate a tutti gli effetti piccole e medie imprese, potendo così usufruire delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese.
- **Cooperazione con gli enti locali.** Sarà proposta un'intesa in sede di Conferenza unificata per assicurare l'applicazione e il sistematico monitoraggio degli effetti delle disposizioni, oltre che per valutare le possibili implementazioni sul versante della concorrenza e della tutela dei consumatori.

Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori

Direttore Generale
Antonio Liroi

Segreteria
tel. 06 4705 2910/2042
fax 06 4705 2898

e-mail: segreteria.dgamtc@sviluppoeconomico.gov.it

Area coordinamento affari generali e uffici di staff

Ufficio A1 - Coordinamento gestione amministrativa

Dr. Gianfrancesco Romeo tel. 06.47052771
gianfrancesco.romeo@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio A2 - Ufficio Affari Generali e gestione del personale ed delle risorse finanziarie

Dr. Piero Francolini tel. 0647052155
piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio A3 - Programmazione, sviluppo e controllo di gestione

Dr. Piero Francolini - reggente - tel. 0647052155
piero.francolini@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio A4 - Affari giuridici e contenzioso

Dr.ssa Angela Santacroce - Funzionario di riferimento - tel. 0647052773
angela.santacroce@sviluppoeconomico.gov.it

Area mercato

Ufficio B1 - Coordinamento delle politiche per la tutela del mercato

Dr. Felice Lopresto tel. 0647052761
felice.lopresto@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio B2 - Osservatorio prezzi e tariffe

Dr. Felice Lopresto - reggente - tel. 0647052761
felice.lopresto@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio B3 - Rapporti Istituzionali e Studi

Dr.ssa Giovanna di Capua tel. 0647052056
giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio B4 - Manifestazioni a premio

Dr. Antonio Porzio tel. 0647052576
antonio.porzio@sviluppoeconomico.gov.it

Area politiche per i consumatori

Ufficio C1 - Coordinamento delle politiche per i consumatori

Dr. Attilio Mambelli tel. 0647887763 - 0647052506
attilio.mambelli@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio C2 - Attività comunitarie ed internazionali

Dr. Attilio Mambelli - reggente - tel. 0647887763 - 0647052506
attilio.mambelli@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori

Dr.ssa Silvia Petrucci tel. 0647052055
silvia.petrucci@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio C4 - Funzionamento del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Dr.ssa Antonia Martelli tel 0647052219
antoniamartelli@sviluppoeconomico.gov.it

Area prodotti

Ufficio D1 - Coordinamento delle attività per la sicurezza e la qualità dei prodotti

Dr.ssa Antonella d'Alessandro tel. 0647052273
antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio D2 - Metrologia e metalli preziosi

Dr. Mario Panetta - funzionario di riferimento tel 0647052869
mario.panetta@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio D3 - Strumenti di misura

Dr. Domenico Di Salvo tel. 068416825
domenico.disalvo@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio D4 - Sicurezza e conformità dei prodotti

Dr.ssa Antonella d'Alessandro - regente - tel. 0647052273
antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio D5 - Qualità prodotti e servizi

Dr.ssa Maria Rosaria Amoroso tel. 0647052152
mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it

Registrazione al tribunale di Roma
n. 447 del 22 ottobre 2001

**Redazione Ministero
dello Sviluppo Economico
DGAMTC**

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. 06.470.520.26
fax 06.478.879.12
www.sviluppoeconomico.gov.it

Referenti organizzativi

Carmen Mannocchi
Tel. 064705.2292
dg.amtc5@sviluppoeconomico.gov.it

Daniela Marcelli
Tel. 064705.2491
daniela.marcelli@sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile

Antonio Lirosi

**Coordinatore del Comitato
Operativo**

Giovanna Di Capua

Comitato Operativo

Maria Rosaria Amoroso
Claudio Della Ventura
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Gianfrancesco Romeo
Umberto Troiani

**Progetto editoriale,
grafico e distribuzione**

Odysseus Communication Srl

Stampa

CSC Grafica

Questo numero speciale del Quaderno Informativo - Mercato e Consumatori, interamente dedicato al processo di liberalizzazione, uno degli strumenti che la Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori offre all'opinione pubblica per una conoscenza pi approfondita sia delle misure gi operanti sia di quelle in avviamento e studio.

Le iniziative avviate dal Governo nel settore delle politiche di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti costituiscono un passaggio forse decisivo per la promozione della cultura della concorrenza in Italia. La **legge 4 agosto 2006 n. 248** ha operato intervenendo su una serie di situazioni; in particolare, il Titolo I della legge ha eliminato ben 14 restrizioni alla concorrenza. Si realizza anche un concreto aiuto alle nuove generazioni abbattendo le barriere per l'accesso al mercato e le tutele corporative, stimolando i talenti e la meritocrazia.

Per testimoniare la continuit dell'azione in corso, l'ultima parte di questo numero speciale pubblica una sintesi del secondo pacchetto delle liberalizzazioni. Si tratta del documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, aggiornato tenendo conto del decreto legge n. 7 del 31 gennaio.